



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



APRILE 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	20
SEZIONE TERZA	35
SEZIONE QUARTA	49
SEZIONE QUINTA	65
SEZIONE SESTA	87
SEZIONE SETTIMA	104

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 16153 del 18/01/2024** Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286241-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ANDREAZZA GASTONE. Relatore: ANDREAZZA GASTONE. Imputato: CLEMENTE MARCO. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/11/2022

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Pubblica riunione - "Chiamata del presente" e "saluto romano" - Delitto di cui all'art. 5 legge n. 645 del 1952 - Configurabilità - Pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista - Accertamento - Necessità - Concorso con il delitto di cui all'art. 2 d.l. n. 122 del 1993, conv. con modif. dalla legge n. 205 del 1993 - Configurabilità - Condizioni.

La condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel cosiddetto "saluto romano" integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall'art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 2, Legge 25/06/1993 num. 205 art. 2, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 bis com. 2, Legge 13/10/1975 num. 654 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 36162 del 2019 Rv. 277526-01, N. 37577 del 2014 Rv. 259826-01, N. 11038 del 2017 Rv. 269753-01, N. 7904 del 2022 Rv. 282914-01

Massime precedenti Difformi: N. 25184 del 2009 Rv. 243792-01, N. 21409 del 2019 Rv. 275894-01, N. 3806 del 2022 Rv. 282500-01, N. 37390 del 2007 Rv. 237311-01

Massime precedenti Vedi: N. 25 del 1999 Rv. 212074-01, N. 2121 del 2024 Rv. 285843-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01, N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01, N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. U, **Sentenza n. 16153 del 18/01/2024** Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286241-02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: ANDREAZZA GASTONE. Relatore: ANDREAZZA GASTONE. Imputato: CLEMENTE MARCO. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 24/11/2022

548015 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - Incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali - Dubbio sulla liceità della condotta - Ignoranza inevitabile della legge penale - Esclusione - Ragioni.

L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi: N. 6991 del 2011 Rv. 249451-01, N. 46669 del 2011 Rv. 252197-01, N. 2506 del 2017 Rv. 269074-01

Massime precedenti Vedi: N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01

Sez. U, Sentenza n. 15403 del 30/11/2023 Cc. (dep. **12/04/2024**) Rv. **286155-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: GALATI MARCO. P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 10/11/2022

664034 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE - Appello cautelare - Produzione di elementi probatori nuovi - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.

Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19008 del 2012 Rv. 252874-01, N. 38074 del 2014 Rv. 261134-01, N. 7225 del 2007 Rv. 235935-01, N. 6728 del 2006 Rv. 233159-01, N. 44595 del 2021 Rv. 282228-01, N. 23729 del 2015 Rv. 263936-01, N. 34970 del 2012 Rv. 253331-01

Massime precedenti Difformi: N. 29640 del 2022 Rv. 283383-01, N. 15256 del 2023 Rv. 284462-01, N. 25595 del 2006 Rv. 234417-01, N. 34130 del 2023 Rv. 285174-01, N. 6400 del 2020 Rv. 278372-01

Massime precedenti Vedi: N. 23113 del 2021 Rv. 281331-01, N. 23042 del 2023 Rv. 284544-01, N. 36125 del 2019 Rv. 277078-01 Rv. 277078-01, N. 8 del 1997 Rv. 208313-01, N. 2630 del 2022 Rv. 282753-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26156 del 2003 Rv. 224612-01, N. 18339 del 2004 Rv. 227357-01

Sez. U, Sentenza n. 16403 del 30/11/2023 Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286242-01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: G. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE SALERNO, 29/11/2022

671055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Accordo per l'applicazione della pena formalizzato prima dell'udienza preliminare - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità.

In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, sì che il giudice deve provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di costituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419

SEZIONI UNITE

CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32768 del 2022 Rv. 283518-01, N. 45070 del 2022 Rv. 284007-01, N. 11257 del 2023 Rv. 284293-01

Massime precedenti Difformi: N. 48342 del 2018 Rv. 274141-01, N. 13915 del 2022 Rv. 283081-01, N. 34530 del 2020 Rv. 279979-01, N. 17272 del 2020 Rv. 279115-01, N. 39527 del 2016 Rv. 267896-01

Massime precedenti Vedi: N. 22512 del 2011 Rv. 250503-01, N. 37887 del 2006 Rv. 235588-01, N. 14008 del 2018 Rv. 273156-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47803 del 2008 Rv. 241356-01

Sez. U, Sentenza n. 15069 del 26/10/2023 Cc. (dep. 11/04/2024) Rv. 286356-01

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Relatore:* **CENTONZE ALESSANDRO.** *Imputato:* **NIECKO TOMASZ PAWEL. P.M. FIMIANI PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 24/01/2023

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Indagato o imputato alloglotta - Obbligo di traduzione entro un termine congruo - Violazione - Conseguenze.

In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 51 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2 com. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 26846 del 2004 Rv. 229295-01, N. 33802 del 2017 Rv. 270610-01, N. 50766 del 2014 Rv. 261537-01

Massime precedenti Difformi: N. 51951 del 2017 Rv. 271655-01, N. 5856 del 2024 Rv. 285759-01, N. 22065 del 2020 Rv. 279447-01, N. 10993 del 2020 Rv. 278883-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25932 del 2008 Rv. 239693-01, N. 39298 del 2006 Rv. 234835-01, N. 5052 del 2004 Rv. 226717-01, N. 120 del 2000 Rv. 216259-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 17489 del 29/03/2024 Cc. (dep. **30/04/2024**) Rv. **286328-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 27/10/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuti sottoposti a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione all'acquisto di generi alimentari in sopravvitto - Diniego - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di farina e lievito, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 9, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1306 del 2024 Rv. 285656-01, N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01, N. 5691 del 2023 Rv. 283974-01, N. 4030 del 2021 Rv. 280532-02, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

Sez. 1, Sentenza n. 16851 del 21/03/2024 Cc. (dep. **22/04/2024**) Rv. **286354-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: PMT C/ MAROGNA CECILIA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 22/06/2023

675044 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - IN GENERE - Sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva - Riparto di giurisdizione in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto - Competenza a decidere sul mantenimento e sull'esecuzione della misura - Indicazione - Consegna delle cose sequestrate all'autorità richiedente - Cessazione della giurisdizione dell'autorità richiesta.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725

Massime precedenti Vedi: N. 33258 del 2021 Rv. 282032-01, N. 48284 del 2018 Rv. 274204-01, N. 23112 del 2004 Rv. 229183-01, N. 49437 del 2009 Rv. 245936-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21420 del 2003 Rv. 224184-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16318 del 13/03/2024** Ud. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286353-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: P. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 09/05/2023

609084 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE - Omicidio doloso - Concorso di cause originato da atto intenzionale - Imputazione dell'evento a titolo di dolo - Persistenza dell'elemento soggettivo fino al termine della catena causale - Necessità - Fattispecie.

In tema di omicidio, ove la morte della vittima derivi da un concorso di cause originato da un atto intenzionale dell'agente, l'imputazione del fatto a titolo di dolo presuppone l'accertamento della persistenza della volontà omicidiaria per tutto l'iter della condotta, fino all'ultimo atto causalmente collegato al decesso della vittima. (Fattispecie relativa a donna che aveva intenzionalmente versato benzina sul coniuge, poi deceduto per carbonizzazione, nella quale la Corte ha annullato con rinvio la condanna per omicidio volontario che, nonostante l'obiettiva inidoneità dell'atto a cagionare da solo l'evento e l'incertezza sulle cause di innesco del fuoco, si basava sulla mera presunzione che l'intento omicidiario fosse rimasto fermo fino al prodursi dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 5096 del 2012 Rv. 251856-01

Massime precedenti Vedi: N. 15774 del 2016 Rv. 266600-01, N. 12639 del 2019 Rv. 275326-01, N. 631 del 2007 Rv. 236560-01, N. 20601 del 2023 Rv. 284722-02, N. 34021 del 2022 Rv. 283574-01, N. 16976 del 2003 Rv. 224153-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 14865 del 07/03/2024** Cc. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286243-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: S. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 25/10/2022

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello - Procedimento - Decisione "de plano" - Esclusione - Udienza camerale non partecipata - Necessità - Ragioni.

L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2028 del 2019 Rv. 274925-01, N. 29340 del 2023 Rv. 284816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14991 del 2006 Rv. 233418-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 14843 del 28/02/2024** Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286238-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO**. Estensore: **RUSSO CARMINE**. Relatore: **RUSSO CARMINE**.
Imputato: **O. P.M. LOY MARIA FRANCESCA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 28/06/2023

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Reato di riduzione in stato di servitù - Concorso con il reato di tratta di persona libera - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 600 com. 1, Cod. Pen. art. 601 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24

Massime precedenti Conformi: N. 49514 del 2018 Rv. 274452-01

Massime precedenti Vedi: N. 37136 del 2022 Rv. 283567-02 Rv. 283567-03, N. 50561 del 2015 Rv. 265647-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41588 del 2017 Rv. 270902-01

Sez. 1, **Sentenza n. 16493 del 23/02/2024** Ud. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286309-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **MASI PAOLA**. Relatore: **MASI PAOLA**. Imputato: **S. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 12/04/2023

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Offerta di un risarcimento - Mancata accettazione da parte della persona offesa - Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - Condizioni - Necessità che la proposta sia stata fatta nelle forme dell'offerta reale - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circostanze, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l'imputato abbia proceduto nelle forme dell'offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest'ultima di valutarne l'idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell'attenuante, poiché l'assegno non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. N. 6, Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 1213

Massime precedenti Conformi: N. 56380 del 2017 Rv. 271556-01, N. 36037 del 2011 Rv. 251073-01, N. 18440 del 2006 Rv. 233817-01, N. 8334 del 1998 Rv. 211143-01

Massime precedenti Vedi: N. 25579 del 2022 Rv. 283628-01, N. 20187 del 2018 Rv. 272833-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 16514 del 23/02/2024 Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286285-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: T. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 10/10/2023

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Documentata richiesta di perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento - Rigetto - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Ragioni.

In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993, Rv. 194731-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48949 del 2019 Rv. 277823-01, N. 22749 del 2007 Rv. 236770-01

Sez. 1, Sentenza n. 15908 del 22/02/2024 Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286244-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: STORTI GILDA (RINUNCIANTE). P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 27/07/2023

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente - Rinuncia al ricorso - Declaratoria di inammissibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785-01, N. 1695 del 1998 Rv. 210561-01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549-01, N. 22747 del 2003 Rv. 226009-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 19209 del 2013 Rv. 256225-01, N. 11302 del 2018 Rv. 272308-01

Massime precedenti Difformi: N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01, N. 28691 del 2016 Rv. 267373-01, N. 3101 del 2006 Rv. 233747-01, N. 9831 del 2016 Rv. 267565-01, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01, N. 31435 del 2012 Rv. 253229-01

Massime precedenti Vedi: N. 45850 del 2023 Rv. 285462-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31524 del 2004 Rv. 228168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 14859 del 16/02/2024 Cc. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286239-01**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: PARRI ERNESTO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/10/2023

577001 PENA - IN GENERE - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Notifica dell'ordine di esecuzione per la medesima condanna - Istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione - Sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla prima richiesta - Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48579 del 2023 Rv. 285684-01, N. 13133 del 2024 Rv. 286129-01

Sez. 1, Sentenza n. 13525 del 08/02/2024 Cc. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286255-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: M. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 17/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizioni attuative del programma trattamentale - Obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 7520 del 2002 Rv. 221192-01, N. 410 del 2002 Rv. 220439-01

Massime precedenti Vedi: N. 1257 del 2019 Rv. 276383-01, N. 54339 del 2018 Rv. 274756-01, N. 29860 del 2019 Rv. 276601-01

Sez. 1, Sentenza n. 17095 del 31/01/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286260-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: BONI MONICA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: CAPITANIO SIMONE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 12/07/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Condannato ammesso all'affidamento in prova in casi particolari - Interruzione del periodo di esecuzione della pena valutabile ai fini del beneficio - Esclusione.

In tema di liberazione anticipata, l'esecuzione della pena non è interrotta dall'ammissione del condannato alla misura dell'affidamento in prova in casi particolari, sicché il soggetto interessato può fruire del beneficio, sussistendone le condizioni, in base al rinvio operato dall'art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 all'applicazione della disciplina generale di cui alla legge n. 354 del 1975.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37352 del 2014 Rv. 260807-01

Massime precedenti Vedi: N. 30302 del 2001 Rv. 219554-01, N. 10433 del 2005 Rv. 230927-01, N. 46079 del 2004 Rv. 230253-01

Sez. 1, Sentenza n. 17091 del 31/01/2024 Cc. (dep. 23/04/2024) Rv. 286259-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: BIAGI FABRIZIO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE PISTOIA, 11/01/2023

657033 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI - Termine di dieci giorni tra la notifica dell'avviso e la celebrazione dell'udienza - Inosservanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sussistenza.

In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 48423 del 2014 Rv. 261970-01, N. 1583 del 1998 Rv. 210342-01, N. 41723 del 2018 Rv. 273942-01, N. 2640 del 2000 Rv. 216198-01

Massime precedenti Vedi: N. 404 del 2021 Rv. 280189-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 15895 del 26/01/2024** Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286352-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PESCE ANTONINO.

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 13/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Colloquio prolungato ex art. 37, comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000 - Applicabilità - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il detenuto può fruire di un colloquio prolungato fino a due ore, ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con la peculiarità che, avendo egli diritto ad effettuare un solo colloquio visivo al mese, il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel mese antecedente.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49726 del 2013 Rv. 258421-01, N. 49725 del 2013 Rv. 258764-01

Massime precedenti Vedi: N. 35470 del 2023 Rv. 285121-01

Sez. 1, **Sentenza n. 16337 del 26/01/2024** Cc. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286240-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: M. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 19/07/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Revoca in conseguenza di fatti antecedenti alla decorrenza della misura - Possibilità - Condizioni.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35781 del 2020 Rv. 280095-01, N. 14668 del 2008 Rv. 239405-01, N. 36503 del 2018 Rv. 273614-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16327 del 18/01/2024** Cc. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286247-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: DI BATTISTA MAURIZIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 03/08/2023

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Sindacato, da parte del magistrato di sorveglianza, sulla sospensione del titolo esecutivo deliberata dal pubblico ministero - Legittimità - Sussistenza.

In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 98 com. 5, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 99, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 100

Massime precedenti Vedi: N. 25538 del 2018 Rv. 273105-01, N. 32728 del 2020 Rv. 279932-01, N. 3504 del 2020 Rv. 278193-01

Sez. 1, **Sentenza n. 15865 del 17/01/2024** Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286286-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: BARAJAS ANTONIO FERNANDO (CUI 04IBID4). P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE ROMA, 21/03/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Sentenza pronunciata in assenza - Specifico mandato ad impugnare - Richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenente nomina del difensore di fiducia - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78

Massime precedenti Vedi: N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 12243 del 2018 Rv. 272246-01, N. 2282 del 1999 Rv. 214798-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 13326 del 12/01/2024** Cc. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286116-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: PG C/ BURLANDO ARMANDO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE GENOVA, 27/06/2023

506001 ARMI - IN GENERE - Confisca ex art. 6 legge n. 152 del 1975 - Sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Possibilità per la Corte di cassazione di disporre la confisca - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di armi, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 – che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, quella secondo cui la confisca delle armi oggetto del reato non può essere disposta a seguito di proscioglimento ove non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all'imputato – è consentito al giudice di legittimità, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi nel caso in cui emerga dalla prima e dagli atti in essa richiamati l'accertamento, in punto di fatto e in contraddittorio con la difesa, dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo, risultando superfluo il rinvio al giudice di merito ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 30192 del 2020 Rv. 280232-01, N. 54086 del 2017 Rv. 272085-01, N. 33982 del 2016 Rv. 267458-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01, N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01

Sez. 1, **Sentenza n. 13314 del 12/01/2024** Ud. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286256-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: M. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 31/05/2023

612027 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE (ESTENSIONE AL CORREO) - AGGRAVANTI O ATTENUANTI - Circostanza aggravante dei motivi abietti e futili - Estensibilità ai concorrenti - Condizioni.

La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 6775 del 2005 Rv. 230147-01, N. 13596 del 2012 Rv. 252348-01, N. 50405 del 2018 Rv. 274538-01

Massime precedenti Vedi: N. 44186 del 2023 Rv. 285405-01, N. 25940 del 2020 Rv. 280103-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 16321 del 10/01/2024** Cc. (dep. 18/04/2024) Rv. 286347-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: SINATRA SALVATORE. P.M. DALL'OLIO MARCO.
(Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 31/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non ha collaborato con la giustizia - Misure alternative alla detenzione - Presupposti - Adempimento dell'obbligo risarcitorio - Necessità - Richiesta della persona offesa - Irrilevanza - Fattispecie.

Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione risarcitoria).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1, Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23343 del 2015 Rv. 263782-01, N. 47347 del 2011 Rv. 251421-01, N. 35682 del 2023 Rv. 284921-01

Sez. 1, **Sentenza n. 16315 del 10/01/2024** Ud. (dep. 18/04/2024) Rv. 286246-01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: BARJAN MIHAI CATALIN. P.M. DALL'OLIO MARCO.
(Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 05/10/2022

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato residente all'estero - Raccomandata informativa ex art. 169 cod. proc. pen. - Notifica per compiuta giacenza - Omessa elezione o dichiarazione di domicilio nel territorio nazionale - Notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio - Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza - Condizioni.

La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di ufficio, a seguito dell'omesso ritiro da parte dell'imputato residente all'estero della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., del perfezionamento di tale notificazione per compiuta giacenza, e della mancanza di un domicilio dichiarato o eletto nel territorio dello Stato, non consente di dichiarare l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., in difetto di elementi dai quali desumere che egli abbia avuto effettiva conoscenza del processo ovvero se ne sia volontariamente sottratto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 47542 del 2016 Rv. 268538-01, N. 31992 del 2018 Rv. 273313-01, N. 20377 del 2021 Rv. 281177-01, N. 2078 del 2024 Rv. 285717-01, N. 48376 del 2022 Rv. 284062-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 1, Sentenza n. 14003 del 28/11/2023 Cc. (dep. 05/04/2024) Rv. 286257-01

Presidente: **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.**
Relatore: **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **R. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 10/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Affidamento in prova al servizio sociale - Impossibilità di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute - Ostatività alla concessione della misura - Esclusione - Condizioni.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1023 del 2019 Rv. 274869-01, N. 26789 del 2009 Rv. 244735-01, N. 53166 del 2018 Rv. 274879-01, N. 7437 del 1999 Rv. 213845-01, N. 5076 del 1999 Rv. 214424-01, N. 18939 del 2013 Rv. 256024-01

Massime precedenti Vedi: N. 7873 del 2024 Rv. 285855-01, N. 4390 del 2020 Rv. 278174-01

Sez. 1, Sentenza n. 17072 del 24/10/2023 Cc. (dep. 23/04/2024) Rv. 286258-01

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Estensore:* **CALASELICE BARBARA.** *Relatore:* **CALASELICE BARBARA.** *Imputato:* **CANNATA MICHELE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 09/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Concessione provvisoria - Revoca - Effetti preclusivi di cui all'art. 58-quater, ord. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca della misura provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza non è idonea a produrre gli effetti preclusivi di cui all'art. 58-quater, ord. pen., che conseguono esclusivamente alla revoca di una misura alternativa concessa in via definitiva dal tribunale di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33911 del 2021 Rv. 281793-01, N. 57540 del 2018 Rv. 276599-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 19/10/2023 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286245-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Imputato: MARCHELLO OMAR. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 14/07/2022

673022 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - ANONIMI - Documento privo di sottoscrizione - Identificazione dell'autore - Carattere di anonimo - Esclusione.

Non è da ritenersi anonimo il documento privo di sottoscrizione di cui l'autorità inquirente sia in grado di identificare l'autore, sulla base di logiche e pertinenti considerazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39259 del 2010 Rv. 248831-01, N. 461 del 2001 Rv. 217817-01, N. 52926 del 2016 Rv. 268967-01

Massime precedenti Vedi: N. 34984 del 2022 Rv. 283492-01

Sez. 1, Sentenza n. 17370 del 12/09/2023 Ud. (dep. **29/04/2024**) Rv. **286327-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: GALLINA FERDINANDO. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 23/09/2022

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Collaboratori di giustizia - Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Riscontro reciproco - Possibilità - Presenza di divergenze e discrasie - Irrilevanza - Condizioni.

Le dichiarazioni accusatorie rese da più collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34102 del 2015 Rv. 264368-01, N. 46954 del 2004 Rv. 230592-01, N. 7643 del 2015 Rv. 262309-01, N. 28221 del 2014 Rv. 260936-01

Massime precedenti Vedi: N. 10561 del 2021 Rv. 280741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20804 del 2013 Rv. 255143-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 16046 del 19/03/2024 Ud. (dep. 17/04/2024) Rv. 286377-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. Relatore: **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. Imputato: **D. P.M. PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/09/2023

677021 SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA - Principio di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - Nozione - Fattispecie.

Il tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., un collegio diversamente composto da quello che ha iniziato la trattazione della regiudicanda può legittimamente emettere la sentenza a condizione che siano state compiute davanti ad esso tutte le attività proprie del dibattimento. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la nullità della sentenza emessa in grado di appello da un collegio diverso da quello che aveva pronunciato l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e dinanzi al quale l'imputato aveva reso dichiarazioni spontanee).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 494

Massime precedenti Vedi: N. 5273 del 2017 Rv. 270383-01, N. 26135 del 2011 Rv. 250550-01, N. 15702 del 2021 Rv. 281121-01, N. 17982 del 2018 Rv. 273006-01, N. 51433 del 2023 Rv. 285627-01

Sez. 2, Sentenza n. 16478 del 03/04/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286279-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. Estensore: **D'AURIA DONATO**. Relatore: **D'AURIA DONATO**. Imputato: **PMT C/ CAMINITI CUTULI FABI. P.M. CUOMO LUIGI**. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/05/2023

659017 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIoglimento PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - Sentenza di proscioglimento pronunciata in udienza pubblica dopo l'avvenuta costituzione delle parti - Natura di sentenza predibattimentale - Esclusione - Annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero - Rinvio al giudice di secondo grado.

La sentenza di proscioglimento, pronunciata in pubblica udienza dopo l'avvenuta costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, sicché, nel caso di annullamento a seguito di ricorso "per saltum" del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto innanzi al giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3512 del 2022 Rv. 282473-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 16997 del 28/03/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286355-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: SEVERINI ROSARIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 12/10/2023

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo dell'intestatario fittizio del bene - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animato necessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condotta dell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibile adozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, la consapevolezza del dolo specifico altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 34667 del 2016 Rv. 267705-01, N. 45080 del 2021 Rv. 282437-01, N. 18852 del 2013 Rv. 256242-01

Massime precedenti Vedi: N. 27123 del 2023 Rv. 284796-01, N. 38044 del 2021 Rv. 282202-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

Sez. 2, Sentenza n. 17346 del 28/03/2024 Ud. (dep. **26/04/2024**) Rv. **286329-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: CIARAMITARO LORENZO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 23/03/2023

609051 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - Delitto di ricettazione - Presupposti per l'ottenimento dell'attenuante - Restituzione della somma ricevuta dal ricettatore per l'intermediazione nella vendita ad altro ricettatore della cosa di provenienza delittuosa - Sufficienza - Esclusione- - Corresponsione alla persona offesa del controvalore della cosa dispersa - Necessità.

Ai fini dell'ottenimento della diminuzione dell'integrale risarcimento del danno, non è sufficiente che il ricettatore restituisca la somma ricevuta per l'intermediazione svolta nella vendita del bene di delittuosa provenienza ad altro ricettatore, essendo necessario che risarcisca il danno non patrimoniale e quello patrimoniale derivante da lucro cessante e da altri danni emergenti e corrisponda, inoltre, al proprietario, vittima della sottrazione, il controvalore della "res" dispersa per effetto della ricettazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13282 del 2013 Rv. 255187-01, N. 15875 del 2022 Rv. 283190-01, N. 9535 del 2022 Rv. 282793-01, N. 7826 del 2023 Rv. 284224-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 15141 del 26/03/2024** Ud. (dep. **12/04/2024**) Rv. **286278-01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: PG C/ MUHAMMAD SIDDIQUE. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO SASSARI, 05/06/2023

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Erronea valutazione dell'identità del fatto - Giudice di appello che annulla la sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. - Rinvio necessario al giudice di primo grado - Ragioni - Fattispecie.

Il giudice di appello che, nel pronunciarsi a seguito di restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 521 cod. proc. pen., ritiene che l'azione penale, in violazione del divieto processuale di "bis in idem", sia stata esercitata nuovamente per il medesimo fatto è tenuto a disporre l'annullamento della sentenza gravata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con rinvio al giudice di primo grado, privandosi, altrimenti, l'imputato di un grado di merito, che non ha mai avuto svolgimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice di appello che, invece di annullare la pronunzia gravata, con rinvio al giudice di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere, ritenendo che il pubblico ministero avesse reiterato l'originaria contestazione, per la quale era stata pronunciata l'ordinanza di restituzione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 18135 del 2010 Rv. 247534-01, N. 21692 del 2019 Rv. 275820-01, N. 9144 del 1999 Rv. 214013-01

Sez. 2, **Sentenza n. 16474 del 20/03/2024** Ud. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286210-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: PG C/ MANGO GIUSEPPE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/07/2023

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Notizie di ufficio che devono rimanere segrete - Nozione - Fattispecie.

In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettativa, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 15, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 35779 del 2023 Rv. 285179-01, N. 39312 del 2022 Rv. 283941-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 16354 del 19/03/2024** Ud. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286263-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: DI SILVIO COSTANTINO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/07/2023

654048 COMPETENZA - SEPARAZIONE DI PROCESSI - IN GENERE - Separazione di processi conseguente a dichiarazione di astensione parziale - Assenza di preventiva autorizzazione della richiesta astensione - Abnormalità del provvedimento di separazione - Applicabilità dell'art. 18 cod. proc. pen. - Esclusione - Conseguenze.

Il provvedimento di separazione del processo conseguente ad astensione per taluni soltanto dei capi di imputazione, emesso prima dell'autorizzazione all'astensione da parte del presidente della Corte di appello, è astrattamente abnorme, in quanto idoneo a determinare una stasi del processo oggetto di separazione nel caso in cui la richiesta non sia accolta, sicché la separazione così motivata di alcune posizioni si pone al di fuori dall'ambito applicativo dell'art. 18 cod. proc. pen., dovendosi inquadrare, piuttosto, nel contesto dell'istituto processuale dell'astensione, atteso che costituisce rimedio legittimo, nonché utile per far fronte alla diversità di situazioni decisorie venutesi a creare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 313 del 2000 Rv. 216404-01, N. 42121 del 2008 Rv. 241849-01, N. 2823 del 1998 Rv. 212899-01

Sez. 2, **Sentenza n. 16057 del 15/03/2024** Cc. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286281-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: PMT C/ OLOHAN OSAZEE. P.M. KATE TASSONE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CATANIA, 21/11/2023

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Provvedimento meramente confermativo di precedente non impugnato - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Il provvedimento avente contenuto meramente confermativo di altro precedente non impugnato non è suscettibile di autonoma impugnazione, posto che, se così non fosse, verrebbe elusa la disciplina della perentorietà dei termini impugnatori. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari, investito di una nuova richiesta di archiviazione dopo che, in esito alla valutazione di una prima, aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per la sua notifica all'indagato, aveva nuovamente rimesso gli atti al rappresentante della pubblica accusa, confermando il provvedimento con cui aveva sostenuto che la notifica non potesse essere effettuata presso il difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 250 del 2000 Rv. 216334-01, N. 5648 del 1999 Rv. 212094-01, N. 1464 del 2013 Rv. 254258-01

Massime precedenti Vedi: N. 16783 del 2020 Rv. 279228-01 Rv. 279228-01, N. 50474 del 2023 Rv. 285595-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 15430 del 12/03/2024** Ud. (dep. **15/04/2024**) Rv. **286288-01**

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: NDU CHRISTIAN. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 19/06/2023

661118 IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO - Giudizio di appello - Motivi di ricorso non attinenti al trattamento sanzionatorio - Scioglimento d'ufficio del vincolo della continuazione ritenuta in primo grado - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, è illegittima, in quanto viola il principio devolutivo, la statuizione con cui, in riforma della decisione impugnata dal solo imputato con motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, sia sciolto, "ex officio", il vincolo della continuazione riconosciuto in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata sciolta d'ufficio la ritenuta continuazione tra delitti e contravvenzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

Massime precedenti Vedi: N. 23042 del 2023 Rv. 284544-01, N. 550 del 2020 Rv. 278279-01, N. 19069 del 2020 Rv. 279176-01, N. 9175 del 2024 Rv. 285872-01

Sez. 2, **Sentenza n. 16481 del 08/03/2024** Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286283-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: MANCUSO LUIGI. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 13/09/2023

658005 GIUDICE - ASTENSIONE - EFFETTI - Atti compiuti dal giudice astenuto - Provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o di ricusazione - Espresa declaratoria di efficacia degli atti anteriormente compiuti - Necessità - Omessa indicazione di alcuni atti - Presunzione di inefficacia degli stessi.

In assenza di un'espressa dichiarazione di conservazione dell'efficacia degli atti a contenuto probatorio contenuta nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione o in quello, ad esso successivo, emesso in sede rinvio a seguito di annullamento, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi o ricusato devono ritenersi inefficaci.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 45011 del 2021 Rv. 282316-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37207 del 2020 Rv. 280116-02

Sez. 2, **Sentenza n. 15429 del 08/03/2024** Ud. (dep. **15/04/2024**) Rv. **286280-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: ZAGARIA PASQUALE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/09/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Minaccia "silente" commessa da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso - Configurabilità del concorso dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., con quella dell'utilizzo del metodo mafioso prevista dall'art.416 bis.1. - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416 bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Difformi: N. 39836 del 2023 Rv. 285059-01

Massime precedenti Vedi: N. 6683 del 2023 Rv. 284392-01, N. 5136 del 2022 Rv. 282602-02, N. 51324 del 2023 Rv. 285669-01, N. 4088 del 2019 Rv. 275131-02, N. 26002 del 2018 Rv. 272884-01, N. 44298 del 2019 Rv. 277182-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 100 del 2001 Rv. 218378-01

Sez. 2, Sentenza n. 13714 del 08/03/2024 Cc. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286208-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **JEBALI YASSINE (CUI 03LUOJY).** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/11/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Definizione con rito alternativo richiesta dal difensore munito di procura speciale - Applicabilità degli oneri di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 43835 del 2023 Rv. 285332-01

Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 07/03/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286268-02**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **BERTELLI GIANGIACOMO.** *P.M. BALDI FULVIO.* (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/05/2023

568001 MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - Confisca per equivalente - Pluralità di reati plurisoggettivi - Estensione della confisca per l'intero ammontare del profitto nei confronti di coimputato condannato solo per alcuni dei reati accertati - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

Nei procedimenti con pluralità di reati plurisoggettivi, la confisca per equivalente non può eccedere il profitto corrispondente ai delitti specificamente attribuiti all'imputato, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato condannato per tutti i delitti accertati. (Fattispecie relativa a imputazioni per associazione per delinquere, truffa aggravata e commercio di farmaci anabolizzanti, in cui era stata disposta la confisca, nei confronti di un coimputato, per un ammontare corrispondente anche al profitto di delitti di truffa concretamente accertati, ma per i quali non era stato condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 quater, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 33755 del 2016 Rv. 267576-01 Rv. 267576-01, N. 27072 del 2015 Rv. 264343-01

Massime precedenti Vedi: N. 22073 del 2023 Rv. 284740-01, N. 6607 del 2021 Rv. 281046-01, N. 33757 del 2022 Rv. 283828-01, N. 31249 del 2021 Rv. 281847-01, N. 36069 del 2020 Rv. 280322-01

Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 07/03/2024 Ud. (dep. 09/04/2024) Rv. 286268-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: BERTELLI GIANGIACOMO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/05/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa aggravata - Profitto - Quantificazione ai fini della confisca per equivalente - Corrispondenza all'ordinario valore di mercato dei beni - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di truffa aggravata, il profitto del reato è costituito dall'ordinario valore di mercato dei beni ottenuti mediante gli artifici e i raggiri, sicché integrano "post-facta" non rilevanti ai fini del "quantum" confiscabile le determinazioni del reo in ordine alla loro successiva cessione. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente escluso che costituisse profitto del reato il prezzo della vendita "al nero" dei farmaci illecitamente ottenuti, trattandosi di prezzo sensibilmente inferiore rispetto all'ordinario costo di acquisto sul mercato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 quater, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 322 ter

Massime precedenti Vedi: N. 9988 del 2015 Rv. 262794-01, N. 33226 del 2015 Rv. 264941-01, N. 33092 del 2018 Rv. 273432-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 29951 del 2004 Rv. 228166-01

Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 07/03/2024 Cc. (dep. 09/04/2024) Rv. 286310-01

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PEREZ NUNEZ WILLIAM NAZARETH. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/11/2023

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloggio che non ha conoscenza della lingua italiana - Omessa traduzione in lingua nota al predetto - Nullità - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45293 del 2023 Rv. 285390-01

Massime precedenti Difformi: N. 18023 del 2013 Rv. 255510-01, N. 5856 del 2024 Rv. 285759-01, N. 10993 del 2020 Rv. 278883-01

Sez. 2, Sentenza n. 14655 del 07/03/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286212-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: STANEK GABRIEL. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/11/2023

609058 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Concorso di attenuanti con un'aggravante "privilegiata" e aggravanti non "privilegiate" - Giudizio di comparazione - Modalità di calcolo della pena.

Le attenuanti che concorrono sia con aggravanti soggette a giudizio di comparazione che con un'aggravante che non lo consente in modo assoluto (circostanza "privilegiata" o a blindatura forte) devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, ove questo si concluda con valutazione di equivalenza, trova applicazione la pena comminata per il reato aggravato dalla circostanza "privilegiata".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 42414 del 2021 Rv. 282096-01

Sez. 2, Sentenza n. 14653 del 07/03/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286209-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: R. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 19/07/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Recidiva - Giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti - Impugnazione dell'imputato finalizzata all'esclusione dell'aggravante - Interesse - Sussistenza - Ragioni.

L'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva sussiste anche nel caso in cui non è conseguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, posto che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 com. 2, Cod. Pen. art. 172 com. 7, Cod. Pen. art. 173 com. 1

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453-01, N. 9019 del 2024 Rv. 285921-01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259-01, N. 19188 del 2013 Rv. 255071-01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991-01, N. 37095 del 2009 Rv. 246580-01

Massime precedenti Difformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144-01, N. 3174 del 2012 Rv. 251575-01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942-01, N. 33586 del 2016 Rv. 267441-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803-01, N. 16717 del 2011 Rv. 250000-01

Massime precedenti Vedi: N. 6521 del 2019 Rv. 275618-02

Sez. 2, Sentenza n. 16352 del 29/02/2024 Ud. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286295-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: L. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MILANO, 12/07/2023

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Giudizio di bilanciamento tra circostanze - Applicabilità alle sole circostanze riguardanti il reato ritenuto più grave - Sussistenza - Eccezioni - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26340 del 2014 Rv. 260057-01, N. 47249 del 2011 Rv. 251403-01, N. 13369 del 2018 Rv. 272567-01 Rv. 272567-01, N. 49344 del 2013 Rv. 258348-01

Sez. 2, Sentenza n. 16351 del 29/02/2024 Ud. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286282-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: ESCOBAR DIEZ JAVIER. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 18/09/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Operatività nel giudizio conseguente alla rescissione del giudicato - Esclusione - Ragioni.

Il divieto di "reformatio in peius" non opera nel giudizio conseguente all'accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, in quanto la ritenuta nullità, assoluta e insanabile, della dichiarazione di assenza travolge l'intero giudizio e la sentenza con cui esso è stato definito, sicché nel nuovo e del tutto autonomo processo non sussiste alcun limite al potere discrezionale del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nuovo giudizio disposto ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen.,

SEZIONE SECONDA

diversamente da quello di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen, non configura una fase di impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10433 del 2019 Rv. 277240-01, N. 39961 del 2018 Rv. 273923-01, N. 23609 del 2018 Rv. 273473-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17050 del 2006 Rv. 233729-01

Sez. 2, Sentenza n. 16480 del 29/02/2024 Cc. (dep. 19/04/2024) Rv. 286269-01

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **MIRAOIUI MOHAMMED (CUI 060M9EB).** *P.M. GAETA PIETRO. (Diff.)*

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/11/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Elezione di domicilio antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata - Allegazione nell'intestazione dell'atto di appello - Ammissibilità - Ragioni.

Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. la puntuale allegazione difensiva, nell'intestazione dell'atto di appello, della ricorrenza dell'elezione di domicilio, già effettuata dall'appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la lettura costituzionalmente orientata data alla disciplina in esame, funzionale ad assicurare che non sia irragionevolmente limitato "il diritto di accesso" al giudizio di impugnazione, come affermato, peraltro, dalla Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia, in sede di valutazione della compatibilità delle restrizioni normative col diritto di accesso al giudice, previsto dall'art. 6 della Convenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/04/1990 num. 98

Massime precedenti Conformi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01

Massime precedenti Difformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01

Massime precedenti Vedi: N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01

Sez. 2, Sentenza n. 14652 del 21/02/2024 Ud. (dep. 09/04/2024) Rv. 286211-01

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Relatore:* **LEOPIZZI ALESSANDRO.** *Imputato:* **QUATTROVENTI CLAUDIO.** *P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)*

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/06/2023

594164 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - Concorso di più circostanze aggravanti speciali, di cui all'art.628, comma terzo, cod. pen. e più aggravanti comuni - Modalità per il calcolo della pena.

SEZIONE SECONDA

In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 26/04/2019 num. 36 art. 6 com. 1 lett. C, Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 66, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 46210 del 2023 Rv. 285437-01, N. 29792 del 2020 Rv. 279817-01, N. 36829 del 2010 Rv. 248403-01

Sez. 2, Sentenza n. 15927 del 20/02/2024 Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286318-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. *Estensore:* **PERROTTI MASSIMO**. *Relatore:* **PERROTTI MASSIMO**. *Imputato:* **CISSE LEME. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 13/10/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria - Rigetto a seguito di prognosi negativa di adempimento - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Commerc. art. 133, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 528 del 2007 Rv. 235695-01, N. 39495 del 2008 Rv. 241323-01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01

Massime precedenti Difformi: N. 13845 del 2008 Rv. 239689-01, N. 17103 del 2016 Rv. 266639-01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333-01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-02

Massime precedenti Vedi: N. 20688 del 2020 Rv. 279318-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

Sez. 2, Sentenza n. 15134 del 07/02/2024 Ud. (dep. **12/04/2024**) Rv. **286234-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA**. *Estensore:* **PELLEGRINO ANDREA**. *Relatore:* **PELLEGRINO ANDREA**. *Imputato:* **COLONNA SALVATORE CRISTIAN. P.M. GIORGIO LIDIA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 12/07/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Persona offesa dal reato - Titolare del patrimonio inciso dalla condotta truffaldina - Induzione in errore di altro soggetto in possesso del bene defraudato - Legittimazione di quest'ultimo a proporre querela - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43143 del 2013 Rv. 257495-01, N. 2281 del 2016 Rv. 265773-01, N. 39958 del 2018 Rv. 273820-01, N. 28957 del 2020 Rv. 279687-01, N. 43119 del 2021 Rv. 282304-01, N. 27061 del 2023 Rv. 284793-01

Sez. 2, Sentenza n. 15438 del 07/02/2024 Cc. (dep. 15/04/2024) Rv. 286287-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: PG C/ GAMPER CHRISTIAN. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BOLZANO, 19/10/2023

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Erronea indicazione della pena base - Illegalità della pena - Esclusione - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 24, Cod. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Cod. Pen. art. 74, Cod. Pen. art. 75, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40047 del 2022 Rv. 283943-01, N. 32243 del 2014 Rv. 260326-01, N. 19757 del 2019 Rv. 276509-01, N. 24132 del 2022 Rv. 283533-01, N. 51736 del 2016 Rv. 268850-01, N. 22136 del 2013 Rv. 255729-01, N. 18304 del 2019 Rv. 275915-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348 - 05, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01

Sez. 2, Sentenza n. 15129 del 07/02/2024 Ud. (dep. 12/04/2024) Rv. 286233-01

Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: C. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 15/05/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Concessione del beneficio da parte del giudice di appello - Possibilità - Sussistenza - Genericità della richiesta - Irrilevanza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01

Sez. 2, Sentenza n. 13573 del 02/02/2024 Cc. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286319-02**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Relatore:* **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Imputato:* **RAFANIELLO ANTONIO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 08/09/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Cessione simulata di e.book ai titolari di "bonus cultura" - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi registri sull'apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri in formato digitale ai beneficiari del "bonus cultura", cui erano stati, invece, consegnati beni di genere diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 316 ter

Massime precedenti Vedi: N. 44878 del 2019 Rv. 279036-03, N. 49642 del 2014 Rv. 261000-01, N. 51962 del 2018 Rv. 274510-02, N. 19841 del 2023 Rv. 285397-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7537 del 2011 Rv. 249104-01, N. 16568 del 2007 Rv. 235962-01

Sez. 2, Sentenza n. 14743 del 11/01/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286205-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **MBENGUE MAMADOU. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 13/06/2023

663061 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE - Esame diretto del corpo del reato da parte del giudice - Incombente istruttorio - Esclusione - Compimento nel contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

673007 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE - In genere.

L'esame diretto del corpo di reato, non costituendo incumbente istruttorio come la ricognizione di cose ex art. 215 cod. proc. pen., può essere effettuato autonomamente dal giudice in camera di consiglio, senza contraddittorio con la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione nella quale, in ragione della diretta conoscenza del bene acquisita in camera di consiglio, era stato trasfuso in motivazione il giudizio sul grado di falsificazione di borse contraffatte formulato in assenza di contraddittorio, sul rilievo che il difensore ben poteva

SEZIONE SECONDA

chiedere la visione del corpo del reato o l'esperimento di accertamenti sulle caratteristiche del prodotto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 215, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Sez. 2, Sentenza n. 13539 del 02/11/2023 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286206-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: FLORIT FRANCESCO. Relatore: FLORIT FRANCESCO. Imputato: ALTAMURA GAETANO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/12/2022

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Giudice della cognizione - Continuazione tra reato giudicando e reati già precedentemente giudicati - Valutazione della violazione più grave - Criteri - Utilizzo per analogia dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen..

In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 187, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21769 del 2014 Rv. 259572-01, N. 41575 del 2006 Rv. 235384-01

Massime precedenti Vedi: N. 23949 del 2015 Rv. 263848-01, N. 5832 del 2011 Rv. 249397-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15124 del 28/03/2024 Cc. (dep. 12/04/2024) Rv. 286146-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: Z. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 12/12/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Presupposti - Nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso il difensore di fiducia - Rilevanza - Esclusione - Mancata attivazione dei contatti periodici col difensore circa lo sviluppo del procedimento - Colpevole ignoranza del processo - Sussistenza.

In tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia "incolpevole", dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l'indagato o l'imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27629 del 2021 Rv. 281637-01, N. 13236 del 2022 Rv. 283019-01, N. 14577 del 2023 Rv. 284460-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 50237 del 2023 Rv. 285653-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

Sez. 3, Sentenza n. 15117 del 28/03/2024 Ud. (dep. 12/04/2024) Rv. 286102-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PMT C/ SASSI EMILIO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE UDINE, 06/07/2023

596022 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - Contaminazione di prosciutti dovuta all'utilizzo di insetticidi per la disinfestazione della sala di stagionatura - Configurabilità del delitto di frode in commercio - Esclusione - Configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 193 del 2007 - Sussistenza.

Integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193, e non il delitto di frode in commercio, la condotta di chi detiene per la vendita prosciutti conservati, durante la fase di stagionatura, in sale sottoposte a trattamenti di disinfestazione eseguiti con insetticidi nebulizzati, il cui utilizzo è vietato con riguardo agli alimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 517 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 193 art. 6 com. 5, Regolam. Commissione CEE 29/04/2004 num. 852, Regolam. Commissione CEE 29/04/2004 num. 853 all. II

Massime precedenti Vedi: N. 2617 del 2014 Rv. 258585-01, N. 4351 del 2004 Rv. 227560-01, N. 14017 del 2019 Rv. 275357-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15125 del 28/03/2024 Cc. (dep. 12/04/2024) Rv. 286171-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: BELLOMO CALOGERO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' TRENTO, 05/12/2023

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Annullamento per omessa motivazione sul "periculum in mora" - Reiterazione della misura - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, l'annullamento di un decreto di sequestro preventivo per totale assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" non osta all'emissione, nei confronti della medesima persona, di un nuovo vincolo avente ad oggetto lo stesso bene, posto che il giudicato cautelare non si forma nel caso in cui, in sede di annullamento, non sia stata espressa alcuna valutazione, pur se solo incidentale o implicita, circa i presupposti richiesti per l'emissione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 43213 del 2010 Rv. 248804-01

Massime precedenti Vedi: N. 33988 del 2023 Rv. 285206-01, N. 13817 del 2023 Rv. 284562-01, N. 4937 del 2022 Rv. 282776-01, N. 8669 del 2024 Rv. 285962-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18339 del 2004 Rv. 227359-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. 3, Sentenza n. 16470 del 28/03/2024 Cc. (dep. 19/04/2024) Rv. 286151-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: DI.MO.LAT S.A.S. DI BACCO ANTONIO & C.. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALERNO, 10/11/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione - Cessione a terzi dell'immobile - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile realizzato abusivamente non è preclusa dalla sua intervenuta cessione a terzi, operando l'ordine, quale sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, nei confronti di chiunque abbia la disponibilità del bene che continui ad arrecare pregiudizio al territorio.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 48925 del 2009 Rv. 245918-01, N. 22853 del 2007 Rv. 236880-01, N. 16687 del 2009 Rv. 243405-01

Massime precedenti Vedi: N. 21198 del 2023 Rv. 284627-01, N. 4011 del 2021 Rv. 280916-01, N. 49331 del 2015 Rv. 265540-01, N. 11171 del 2024 Rv. 286047-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 16468 del 28/03/2024** Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286204-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GALTERIO DONATELLA. Relatore: GALTERIO DONATELLA. Imputato: GALIMBERTI ROBERTO. P.M. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE PADOVA, 19/10/2023

621000 SPORT - Provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza (cd. DASPO) - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Vizio di motivazione - Annullamento con rinvio - Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di convalida del provvedimento del questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, emessa in presenza dei presupposti legittimanti l'adozione dello stesso, ma affetta da vizio di motivazione, dev'essere annullata con rinvio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, operando la convalida anche sugli effetti dell'atto provvisorio convalidato e determinandone il consolidamento, il solo annullamento con rinvio assicura la momentanea paralisi, in attesa della definizione del procedimento rescissorio, dell'efficacia del titolo giuridico, giustificativo della libertà personale).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Costituzione art. 13

Massime precedenti Difformi: N. 25936 del 2020 Rv. 280362-01

Massime precedenti Vedi: N. 3740 del 2021 Rv. 281321-01, N. 44274 del 2013 Rv. 257691-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4443 del 2006 Rv. 232712-01, N. 44273 del 2004 Rv. 229112-01

Sez. 3, **Sentenza n. 14961 del 27/03/2024** Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286105-01**

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: MEDDA MIRKO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 31/05/2023

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - - Configurabilità in relazione a un reato permanente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4927 del 2004 Rv. 227986-01, N. 12915 del 2006 Rv. 233724-01, N. 282 del 2022 Rv. 282510-01, N. 364 del 2020 Rv. 278392-03

Massime precedenti Difformi: N. 28890 del 2019 Rv. 276571-01, N. 6128 del 2018 Rv. 271968-01, N. 12793 del 2007 Rv. 236195-01, N. 22394 del 2008 Rv. 241119-01

Massime precedenti Vedi: N. 48560 del 2023 Rv. 285461-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 15637 del 13/03/2024 Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286173-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PMT C/ SPIEZIA MIRJAM. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 10/10/2023

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Esecuzione del sequestro preventivo impeditivo - Ordine di sgombero del pubblico ministero - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Condizioni - Potere di rivalutazione officiosa delle esigenze cautelari - Esclusione - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17586 del 2021 Rv. 281104-01, N. 30405 del 2016 Rv. 267586-01 Rv. 267587-01, N. 37592 del 2009 Rv. 244895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 3, Sentenza n. 15637 del 13/03/2024 Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286173-02**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: PMT C/ SPIEZIA MIRJAM. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 10/10/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Ordine di sgombero dell'immobile abusivo - Requisito della "indispensabilità" - Valutazione - Oggetto - Aggravio del "carico urbanistico" - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la valutazione dell'indispensabilità dell'ordine di sgombero dell'immobile sottoposto a sequestro preventivo dev'essere effettuata tenendo conto anche del concreto aggravio del "carico urbanistico" che lo stesso, pur se ultimato, comporta, in ragione dell'incidenza sul regolare assetto del territorio. (Fattispecie relativa ad un insediamento di trentotto nuclei familiari nel complesso edilizio occupato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 260, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis

Massime precedenti Vedi: N. 42717 del 2015 Rv. 265195-01, N. 52051 del 2016 Rv. 268812-01, N. 6599 del 2012 Rv. 252016-01, N. 36104 del 2011 Rv. 251251-01, N. 30405 del 2016 Rv. 267586-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12878 del 2003 Rv. 223722-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 14644 del 13/03/2024** Cc. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286148-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SESSA GROUP SRL UNIPERSONALE. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 05/10/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Realizzazione di edificio per civile abitazione e attività commerciali inserito in un programma di "project financing" - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 d.P.R. n. 380 del 2001 - Illegittimità - Ragioni.

In tema di reati edilizi, la realizzazione di un edificio per civile abitazione ed attività commerciali, pur se inserito in un complessivo intervento programmato di "project financing", non è assentibile con permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 14 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, posto che tale procedura ha natura eccezionale ed è consentita per il solo perseguimento di interessi pubblici, donde l'illegittimità di tale provvedimento abilitativo.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 14, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16591 del 2011 Rv. 250153-01, N. 37475 del 2019 Rv. 277672-01, N. 35786 del 2012 Rv. 254395-01

Sez. 3, **Sentenza n. 16714 del 12/03/2024** Cc. (dep. **22/04/2024**) Rv. **286197-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: ANNUNZIATA LUCA. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE NAPOLI, 02/10/2023

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Omissione di statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato - Nullità - Esclusione - Emendabilità con procedura di correzione degli errori materiali - Sussistenza - Fattispecie.

L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omissa di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

Massime precedenti Conformi: N. 39081 del 2017 Rv. 270793-01, N. 35200 del 2016 Rv. 268106-01

Massime precedenti Difformi: N. 2941 del 2014 Rv. 258923-01, N. 52007 del 2018 Rv. 274578-01, N. 25035 del 2007 Rv. 237005-01, N. 49071 del 2013 Rv. 258359-01, N. 10623 del 2014 Rv. 261886-01, N. 26481 del 2015 Rv. 264004-01, N. 43521 del 2013 Rv. 257039-01

Massime precedenti Vedi: N. 36037 del 2022 Rv. 283772-01, N. 25602 del 2020 Rv. 279572-01, N. 50066 del 2016 Rv. 268627-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7945 del 2008 Rv. 238426-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 16167 del 27/02/2024 Ud. (dep. **18/04/2024**) Rv. **286193-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: MAGRO MARIA BEATRICE. Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE. Imputato: VASSILEVA MARIA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/03/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di modifica della destinazione d'uso di un immobile in assenza di idoneo titolo abilitativo - Reato istantaneo - Momento del suo perfezionamento - Indicazione.

In tema di reati edilizi, la contravvenzione di modifica della destinazione d'uso di un immobile in assenza di idoneo titolo abilitativo, di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona con la stipula dell'atto negoziale, ove il mutamento avvenga per il suo tramite, ovvero con il compimento dei lavori necessari ad attuare il mutamento stesso. (Conf.: n. 11209 del 1985, Rv. 171195-01).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11303 del 2022 Rv. 282929-01, N. 42453 del 2015 Rv. 265191-01, N. 36689 del 2019 Rv. 277671-01, N. 52398 del 2018 Rv. 275177-01, N. 7755 del 2021 Rv. 280911-01

Sez. 3, Sentenza n. 13366 del 27/02/2024 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286104-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: NWOKORO NDUKA CLEMENT CUI 051EWIA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 01/03/2022

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Effetti - Impugnazione del provvedimento corretto - Riapertura dei termini - Esclusione.

L'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 3543 del 1998 Rv. 210160-01, N. 34225 del 2014 Rv. 260341-01, N. 13006 del 2015 Rv. 262995-01

Massime precedenti Vedi: N. 11238 del 2020 Rv. 278852-01, N. 5454 del 2023 Rv. 284139-03

Sez. 3, Sentenza n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286101-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: STRONGONE PAOLO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 27/04/2023

554070 GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE - Raccolta di scommesse - Messa a disposizione del proprio conto-gioco da parte dell'operatore italiano - Attività di intermediazione abusiva - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all'art. 4, comma-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il gestore di un centro scommesse affiliato a un "bookmaker" comunitario che mette a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, realizzandosi, in tal modo, un'illegittima attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse che esclude la configurabilità di un servizio transfrontaliero "puro" dell'operatore straniero, con conseguente irrilevanza di ogni profilo discriminatorio nella partecipazione di quest'ultimo alle gare.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 926 CORTE COST., Testo Unico 18/06/1931 num. 773 com. 88 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18590 del 2019 Rv. 275703-01, N. 889 del 2018 Rv. 271977-01 Rv. 271978-01 Rv. 271978-01

Massime precedenti Vedi: N. 25439 del 2020 Rv. 279869-01 Rv. 279869-01, N. 32459 del 2023 Rv. 284903-01, N. 44381 del 2016 Rv. 269282-01, N. 53329 del 2018 Rv. 275179-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23271 del 2004 Rv. 227726-01 Rv. 227725-01 Rv. 227727-01

Sez. 3, Sentenza n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286101-02**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: STRONGONE PAOLO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 27/04/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Particolare tenuità del fatto - Presupposti - Prova - Onere gravante sull'imputato - Sussistenza.

In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 32989 del 2015 Rv. 264223-01

Massime precedenti Vedi: N. 1401 del 2015 Rv. 262054-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

Sez. 3, Sentenza n. 13659 del 16/02/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286097-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: AAMARA RACHID (CUI 03YEUEJ). P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/03/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - Conseguente automatismo nel riconoscimento di tale aggravante - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TERZA

In tema di stupefacenti, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4), DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10234 del 2024 Rv. 286034-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24990 del 2020 Rv. 279499-01 Rv. 279499-02

Sez. 3, Sentenza n. 13364 del 14/02/2024 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286134-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** Estensore: **SEMERARO LUCA.** Relatore: **SEMERARO LUCA.** Imputato: **DUSINI LAURA. P.M. BALDI FULVIO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 02/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Emissione della falsa documentazione da parte dello stesso utilizzatore - Configurabilità del reato - Sussistenza.

In tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione sia stata creata dall'utilizzatore della stessa, che la faccia apparire come proveniente da terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento a talune ipotesi di fatturazione, contenuto nell'art. 3, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca sussistente tra il delitto indicato e quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47603 del 2017 Rv. 271033-01, N. 48498 del 2011 Rv. 251626-01

Massime precedenti Vedi: N. 6360 del 2019 Rv. 275698-01, N. 10916 del 2020 Rv. 279859-03

Sez. 3, Sentenza n. 14955 del 14/02/2024 Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286170-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** Estensore: **GAI EMANUELA.** Relatore: **GAI EMANUELA.** Imputato: **PG C/ MARENGO MAURIZIO. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 22/06/2023

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Unificazione del giudizio rescindente e rescissorio - Udienza dibattimentale ex art. 636 cod. proc. pen. - Duplice valutazione - Legittimità - Fattispecie.

In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla

SEZIONE TERZA

valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18 del 1998 Rv. 210040-01, N. 6286 del 2003 Rv. 223174-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443-01

Sez. 3, Sentenza n. 14636 del 14/02/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286143-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **PAVONE GIANLUCA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 02/03/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di annullamento della condanna in primo grado per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Ricorso dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato la decisione di condanna di primo grado e trasmesso gli atti al pubblico ministero, in quanto tale pronuncia non determina alcun pregiudizio per il ricorrente che, a dell'eliminazione della prima decisione, ha ampia e inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607

Massime precedenti Conformi: N. 9665 del 2014 Rv. 259697-01, N. 14366 del 2012 Rv. 252474-01, N. 40625 del 2006 Rv. 236304-01, N. 22262 del 2011 Rv. 250580-01

Massime precedenti Difformi: N. 31574 del 2023 Rv. 284954-01, N. 17879 del 2014 Rv. 260006-01, N. 40966 del 2015 Rv. 265608-01, N. 455 del 2022 Rv. 282514-01, N. 26284 del 2013 Rv. 256860-01, N. 11228 del 2015 Rv. 262715-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244108-01

Sez. 3, Sentenza n. 14952 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286135-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **LAAOUINE MINA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 20/01/2023

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - "Status" soggettivo del dichiarante - Veste di testimone o di imputato di reato connesso - Valutazione del giudice - Scriminante - Rilevanza - Condizioni.

Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso del dichiarante e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle sue provalazioni, il giudice deve tenere conto

SEZIONE TERZA

di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione, senza la necessità di particolari indagini o verifiche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41467 del 2013 Rv. 257602-01

Sez. 3, Sentenza n. 14954 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286152-01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **CORBO ANTONIO**. *Relatore:* **CORBO ANTONIO**. *Imputato:* **CHIARELLO SALVATORE**. P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 14/02/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - Rilascio del visto cd. "leggero" di conformità da parte di professionista abilitato - Contributo causale rilevante ex art. 110 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati tributari, il rilascio, da parte di professionista abilitato, del cd. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA, avvenuto in difetto dei necessari presupposti, configura contributo concorsuale, causalmente rilevante ex art. 110 cod. pen., al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che tale condotta, poiché di norma precedente alla presentazione della dichiarazione, agevola o rafforza l'altrui proposito criminoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 35 PENDENTE, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 10 com. 7, Legge 03/08/2009 num. 102 art. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 31/05/1999 num. 164 art. 2, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2351 del 2023 Rv. 284057-03, N. 18085 del 2022 Rv. 283342-01, N. 19672 del 2019 Rv. 275998-01 Rv. 275998-01

Sez. 3, Sentenza n. 14953 del 13/02/2024 Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286136-01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **CORBO ANTONIO**. *Relatore:* **CORBO ANTONIO**. *Imputato:* **U. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/04/2023

602020 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE - Reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia - Requisito del pericolo concreto - Necessità - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia è un reato di pericolo concreto, che richiede l'effettiva idoneità della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si è fatta apologia, il cui accertamento dev'essere effettuato con giudizio "ex ante", incensurabile in sede di legittimità, avendo riguardo alla situazione che si presentava all'agente al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del singolo caso. (Fattispecie relativa a pubblicazione di un "post" sul "social network Twitter" incitante un'aggressione sessuale in danno di bambine, in cui la Corte ha ravvisato l'elevatissima potenzialità diffusiva del messaggio anche oltre i 241 "followers" che seguivano l'"account", la cui denominazione era, peraltro, evocativa della sfera sessuale).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 414 bis

Massime precedenti Conformi: N. 23943 del 2021 Rv. 281486-01

Massime precedenti Vedi: N. 26315 del 2018 Rv. 273019-01, N. 48247 del 2019 Rv. 277428-01, N. 25833 del 2012 Rv. 253101-01

Sez. 3, Sentenza n. 16463 del 08/02/2024 Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286270-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **KOLAJ MATEO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 29/09/2023

664009 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE - Disposto di cui all'art. 27 cod. proc. pen. - Trasmissione atti ex art. 54 cod. proc. pen. - Richiesta di revoca della misura al giudice che l'ha disposta - Inoltro dell'istanza al giudice presso il pubblico ministero avente la disponibilità degli atti - Perdita di efficacia della misura per omessa rinnovazione da parte del giudice competente - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, non determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 27 cod. proc. pen. sulla necessità di rinnovazione del provvedimento genetico la richiesta di revoca o sostituzione avanzata al giudice che ha adottato tale provvedimento dopo che il pubblico ministero procedente abbia disposto la trasmissione degli atti ad altro ufficio inquirente, istituito presso un diverso giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale presso cui è istituito l'Ufficio del pubblico ministero spogliatosi della disponibilità degli atti ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. aveva ommesso di pronunciarsi su un'istanza di revoca o sostituzione della misura e, quindi, di dichiararsi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 91, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24813 del 2020 Rv. 279655-01, N. 47398 del 2017 Rv. 271854-01, N. 16056 del 2015 Rv. 263447-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12823 del 2010 Rv. 246273-01

Sez. 3, Sentenza n. 16692 del 16/01/2024 Ud. (dep. **22/04/2024**) Rv. **286181-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.**
Imputato: **AZZA RACHID (CUI 028WHUM).** *P.M. FILIPPI PAOLA.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 24/11/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806-01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869-01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Massime precedenti Difformi: N. 41553 del 2023 Rv. 285393-01, N. 3124 del 2024 Rv. 285819-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01

Massime precedenti Vedi: N. 8605 del 2021 Rv. 280806-01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969-01

Sez. 3, Sentenza n. 16440 del 12/01/2024 Ud. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286172-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **MARTINELLI ANDREA.** *P.M.* **TOCCI STEFANO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 21/12/2021

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Motivi aggiunti - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16676 del 2023 Rv. 284591-01, N. 35031 del 2016 Rv. 267893-01, N. 5509 del 2019 Rv. 275344-01, N. 15042 del 2011 Rv. 250166-01

Sez. 3, Sentenza n. 14631 del 11/01/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286194-02**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.** *Imputato:* **POSILLO FRANCESCA.** *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Revisione parziale della condanna relativa a porzioni di immobile abusivamente realizzato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, non è consentita la revisione parziale della sentenza di condanna, intesa come relativa ad alcune porzioni soltanto dell'immobile abusivamente realizzato, posto che il reato commesso è unico. (Fattispecie in cui la Corte, a fronte della dedotta condonabilità di una mera frazione dell'edificio, asseritamente ultimata entro il 31 marzo 2003, ha escluso l'esperibilità di tale rimedio straordinario sul rilievo dell'avvenuta realizzazione abusiva di opere ulteriori in epoca successiva e della necessaria riferibilità della sanatoria all'immobile nella sua interezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 25 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 33 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 45184 del 2013 Rv. 257727-01, N. 7847 del 1998 Rv. 211353-01, N. 41079 del 2011 Rv. 251290-01, N. 7896 del 1999 Rv. 214368-01, N. 12984 del 2009 Rv. 243095-01, N. 3530 del 2000 Rv. 218001-01

Sez. 3, Sentenza n. 14631 del 11/01/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286194-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA**. *Estensore:* **ACETO ALDO**. *Relatore:* **ACETO ALDO**. *Imputato:* **POSILLO FRANCESCA**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2023

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Nullità degli atti introduttivi del giudizio definito con sentenza irrevocabile - Deducibilità - Esclusione - Rimedi - Indicazione.

La nullità degli atti introduttivi di giudizio definito con sentenza irrevocabile, che abbia determinato un'errata dichiarazione di contumacia o di assenza, non rientra in alcuno dei casi per cui è consentita la revisione, ma, concorrendone le altre condizioni, può essere fatta valere con il rimedio della restituzione del termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen. (nella versione vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 11 legge 28 aprile 2014, n. 67), in caso di sentenza contumaciale o con quello della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., in caso di sentenza pronunciata in assenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 54036 del 2018 Rv. 274751-01, N. 10407 del 2020 Rv. 278541-01, N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01, N. 39794 del 2023 Rv. 285230-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 13404** del **14/02/2024** Cc. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286363-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. Estensore: **PEZZELLA VINCENZO**. Relatore: **PEZZELLA VINCENZO**. Imputato: **NISI DONATO**. P.M. **GIORGIO LIDIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 30/10/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di recidivanza - Posizione processuale dei coindagati - Autonomia - Ragioni.

In tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ex art. 274 cod. proc. pen., con particolare riguardo al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ognuno dei concorrenti alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7784 del 2020 Rv. 278258-02

Massime precedenti Vedi: N. 41606 del 2013 Rv. 257598-01, N. 39346 del 2017 Rv. 271056-01, N. 42352 del 2023 Rv. 285141-01

Sez. 4, **Sentenza n. 17455** del **27/03/2024** Ud. (dep. **30/04/2024**) Rv. **286344-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA**. Estensore: **BRUNO MARIAROSARIA**. Relatore: **BRUNO MARIAROSARIA**. Imputato: **PMT C/ MIDOLO SEBASTIANO**. P.M. **PASSAFIUME SABRINA**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 23/05/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-02, N. 14710 del 2024 Rv. 286124-01, N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 4 del 1999 Rv. 212757-01, N. 8631 del 2016 Rv. 266081-01, N. 47241 del 2019 Rv. 277648-01, N. 22658 del 2023 Rv. 284698-01, N. 9039 del 2023 Rv. 284289-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 48205 del 2019 Rv. 278039-01, N. 18749 del 2014 Rv. 262614-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 4, Sentenza n. 15098 del 27/03/2024 Ud. (dep. 12/04/2024) Rv. 286108-01

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **FERRANTI DONATELLA.** *Relatore:* **FERRANTI DONATELLA.** *Imputato:* **PMT C/ MALANDRINO MAURIZIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 05/04/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02

Massime precedenti Vedi: N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 14710 del 27/03/2024** Ud. (dep. 10/04/2024) Rv. 286124-01

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: FERRANTI DONATELLA. Relatore: FERRANTI DONATELLA. Imputato: PMT C/ COSTANTINO VINCENZO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 04/04/2023

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Sopravvenuta procedibilità a querela del reato a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022 - Contestazione suppletiva di aggravante comportante la procedibilità di ufficio - Pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela - Conclusioni delle parti soltanto sulla procedibilità - Conseguenze - Nullità della pronuncia - Ragioni.

E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01

Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 4 del 1999 Rv. 212757-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 8631 del 2016 Rv. 266081-01, N. 45298 del 2015 Rv. 264903-01, N. 9039 del 2023 Rv. 284289-01, N. 37577 del 2010 Rv. 248539-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220511-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230531-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 4, **Sentenza n. 17470 del 22/03/2024** Cc. (dep. 30/04/2024) Rv. 286207-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: NISI DONATO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TORINO, 08/01/2024

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Custodia cautelare in carcere - Periodo di restrizione sofferta - Rilevanza "ex se" ai fini della sostituzione della misura - Esclusione - Ragioni.

In tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazione ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esauendo la sua valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45213 del 2007 Rv. 238518-01, N. 47819 del 2003 Rv. 227430-01, N. 26477 del 2003 Rv. 225594-01, N. 23424 del 2001 Rv. 219527-01, N. 19818 del 2018 Rv. 273139-01, N. 24897 del 2013 Rv. 255832-01, N. 39531 del 2006 Rv. 235391-01

Massime precedenti Vedi: N. 33863 del 2021 Rv. 281703-01, N. 13895 del 2020 Rv. 278866-01, N. 27272 del 2019 Rv. 275786-01

Sez. 4, Sentenza n. 14095 del 20/03/2024 Cc. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286103-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **ALVARO AQUINO HANRY BALMORE.** *P.M. COSTANTINI FRANCESCA.* (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 11/01/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Novellazione dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell'art. 4, comma 3-bis d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 159 del 2023 - Confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. - Applicazione retroattiva - Conseguenze.

In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il disposto di cui all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis. cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti previsti dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, per l'individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 PENDENTE, Legge 13/11/2023 num. 159 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 213 del 2024 Rv. 285602-01

Massime precedenti Vedi: N. 11066 del 2024 Rv. 285971-01, N. 56374 del 2018 Rv. 276299-01

Sez. 4, Sentenza n. 14895 del 20/03/2024 Cc. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286122-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA.** *Imputato:* **SHAQIRI ARDIAN (CUI 01HPJ9Q).** *P.M. DE MASELLIS MARIELLA.* (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 16/10/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso

SEZIONE QUARTA

di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Conformi: N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

Sez. 4, Sentenza n. 15939 del 14/03/2024 Cc. (dep. 17/04/2024) Rv. 286343-01

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **CIRESE MARINA.** *Relatore:* **CIRESE MARINA.** *Imputato:* **DEJA HIL. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' TORINO, 19/12/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" - Mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare - Istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere - Rigetto per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto - Motivazione sull'inidoneità della misura autocustodiale anche se rafforzata dall'applicazione del braccialetto elettronico - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52747 del 2014 Rv. 261718-01, N. 1084 del 2016 Rv. 265891-01, N. 6505 del 2015 Rv. 262600-01, N. 555 del 2016 Rv. 265760-01, N. 44634 del 2015 Rv. 265494-01, N. 3696 del 2016 Rv. 265786-01

Massime precedenti Vedi: N. 31572 del 2017 Rv. 270463-01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 20769 del 2016 Rv. 266651-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 15937 del 14/03/2024 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286342-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: SIMEONE ANTONIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 07/07/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato finalizzata a ottenere l'esclusione di un'aggravante, nel caso in cui la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento dell'aggravante non aveva comunque avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, irrogata nel minimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144-01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942-01, N. 13628 del 2024 Rv. 286222-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01 Rv. 284309-01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803-01, N. 3214 del 2015 Rv. 262022-01, N. 16717 del 2011 Rv. 250000-01, N. 2311 del 2016 Rv. 266056-01

Massime precedenti Difformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453-01, N. 9019 del 2024 Rv. 285921-01 Rv. 285921-01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259-01, N. 19188 del 2013 Rv. 255071-01, N. 14653 del 2024 Rv. 286209-01, N. 38822 del 2022 Rv. 283569-01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991-01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618-02, N. 37095 del 2009 Rv. 246580-01

Sez. 4, Sentenza n. 17106 del 14/03/2024 Ud. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286198-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: GARRASI PIETRO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 05/07/2023

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Direttore dei lavori - Infortunio sul lavoro - Crollo colposo di costruzione - Responsabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinuncia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subjecta materia").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 150, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 151

Massime precedenti Conformi: N. 18445 del 2008 Rv. 240157-01, N. 46428 del 2018 Rv. 273991-01

Massime precedenti Vedi: N. 2378 del 2017 Rv. 268874-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 16875 del 12/03/2024** Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286177-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: BAVOSIO LORELLA. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/11/2021

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Condizioni di ammissibilità al beneficio - Limiti di reddito - Parametro - Ultima dichiarazione dei redditi - Nozione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione funzionale all'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, risulta scaduto il termine per la presentazione, salvo che, a seguito del suo decorso, l'istante abbia presentato una nuova dichiarazione fiscale, alla quale è, in tal caso, necessario fare riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 46382 del 2014 Rv. 260953-01, N. 7710 del 2010 Rv. 246698-01

Massime precedenti Difformi: N. 15694 del 2020 Rv. 279239-01, N. 4358 del 2024 Rv. 285707-01

Sez. 4, **Sentenza n. 14073 del 05/03/2024** Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286175-02**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CAMPANA BATTISTA OSCAR. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/07/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Particolare tenuità del fatto - Valutazione del presupposto ostativo della abitudine del comportamento - Almeno altri due reati della stessa indole - Accertamento incidentale delle condotte pregresse - Necessità - Reati estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11732 del 2021 Rv. 280705-01

Massime precedenti Vedi: N. 17190 del 2023 Rv. 284606-01, N. 6551 del 2020 Rv. 278347-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 14077 del 05/03/2024** Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286158-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ GALLI ARTURO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2023

609082 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI - Buona fede - Idoneità ad escludere la responsabilità penale - Condizioni.

La buona fede che, nei reati contravvenzionali, esclude l'elemento soggettivo ben può derivare da un fattore positivo correlato a un comportamento dell'Autorità amministrativa preposta alla tutela dell'interesse formante oggetto della disposizione normativa, idoneo a determinare nel trasgressore uno scusabile convincimento circa la liceità della condotta tenuta, ma tale principio dev'essere, comunque, valutato alla luce della gerarchia delle fonti di normazione e della conoscenza di esse che può discendere dal ruolo rivestito dal predetto agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4951 del 2000 Rv. 216561-01, N. 47712 del 2015 Rv. 265424-01, N. 49910 del 2009 Rv. 245863-01, N. 172 del 2008 Rv. 238600-01, N. 42021 del 2014 Rv. 260657-01

Sez. 4, **Sentenza n. 14074 del 05/03/2024** Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286187-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CAFARELLA ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 17/05/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza che accerta il concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento - Ricorso per cassazione dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l'imputato lamenta la mancata verifica, da parte del giudice di merito, del concorso di colpa della persona offesa nella causazione dell'evento, posto che tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel giudizio civile instaurato a tal fine l'efficacia di giudicato della condanna penale investe, ex art. 651 cod. proc. pen., la sola condotta del condannato e non anche quella della persona offesa, pur se costituita parte civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4607 del 2018 Rv. 271953-01, N. 17219 del 2019 Rv. 275874-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024 Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286175-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CAMPANA BATTISTA OSCAR. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/07/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotte susseguenti al reato - Integrale o parziale adempimento del debito tributario - Rilevanza.

In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16599 del 2020 Rv. 278946-01, N. 18029 del 2023 Rv. 284497-01, N. 17190 del 2023 Rv. 284606-01, N. 20279 del 2023 Rv. 284617-01, N. 15020 del 2019 Rv. 275931-01, N. 13218 del 2016 Rv. 266570-01, N. 12906 del 2019 Rv. 276546-01, N. 396 del 2024 Rv. 285726-01

Sez. 4, Sentenza n. 14074 del 05/03/2024 Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286187-02**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: CAFARELLA ROSARIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 17/05/2023

663036 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'atto in cui sono contenute su accordo delle parti - Senza espresse limitazioni - Piena utilizzabilità - Sussistenza.

Sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatorie spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26209 del 2017 Rv. 270314-01, N. 12445 del 2005 Rv. 231689-01

Massime precedenti Vedi: N. 45183 del 2023 Rv. 285503-02, N. 22962 del 2022 Rv. 283409-01, N. 41705 del 2023 Rv. 285110-01, N. 2124 del 2021 Rv. 280242-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Ordinanza n. 13408 del 27/02/2024 Cc. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286157-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO.
Imputato: BA IBRA GUEYE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, CORTE APPELLO TORINO, 15/12/2023

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Procedura "de plano" ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
- Questioni attinenti alle modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'identificazione del destinatario - Applicabilità - Ragioni.

In tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47750 del 2022 Rv. 283858-01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460-01, N. 12899 del 2022 Rv. 283061-01

Sez. 4, Sentenza n. 13384 del 15/02/2024 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286348-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA.
Imputato: MASSA MAURO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/04/2023

659130 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio - Idoneità a fondare la base esclusiva e determinante per l'accertamento della responsabilità penale - Compatibilità con il diritto convenzionale - Condizioni.

Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione - avente natura di "diritto consolidato" - espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell'autore del reato dalla stessa effettuato con certezza. nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad opera di un informatore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis

Massime precedenti Conformi: N. 19864 del 2019 Rv. 276531-01, N. 2296 del 2014 Rv. 257771-01, N. 15492 del 2020 Rv. 279148-01, N. 50994 del 2019 Rv. 278195-03

Massime precedenti Vedi: N. 14243 del 2016 Rv. 266602-01, N. 43899 del 2018 Rv. 274278-01 Rv. 274278-03, N. 6846 del 2016 Rv. 265900-01, N. 3068 del 2017 Rv. 269055-01, N. 43285 del 2019 Rv. 277471-02

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27918 del 2011 Rv. 250199-01

Sez. 4, Sentenza n. 14072 del 15/02/2024 Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286174-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.**
Relatore: **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **A. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 18/01/2023

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Circolazione stradale - Veicolo a motore usato in maniera conforme alla sua funzione abituale - Obbligatorietà dell'assicurazione r.c.a. - Sussistenza - Luogo della circolazione - Irrilevanza - Fattispecie.

È soggetto all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione stradale il veicolo a motore, utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, che operi in un ambito chiuso, quale un cantiere o un capannone, ivi circolando, trasportando persone o cose, muovendosi o arrestandosi. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato la sussistenza dell'obbligo assicurativo con riguardo a una motopala gommata, munita di targa e abilitata alla circolazione che, operando all'interno di un cantiere aziendale, aveva investito un lavoratore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/09/2009 num. 103 art. 3, Decreto Legisl. 22/11/2023 num. 184 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 24/11/2021 num. 2118 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19890 del 2014 Rv. 260198-01, N. 45707 del 2008 Rv. 242002-01

Sez. 4, Sentenza n. 13379 del 14/02/2024 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286306-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Relatore:* **PEZZELLA VINCENZO.** *Imputato:* **CHELINI EMILIO BARTOLOMEO. P.M. GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/06/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente tecnico o dal perito - Riforma della sentenza assolutoria - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Sussistenza - Condizioni.

In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501

Massime precedenti Conformi: N. 7379 del 2024 Rv. 285980-01, N. 15255 del 2020 Rv. 278878-02

Massime precedenti Vedi: N. 31865 del 2019 Rv. 276795-01, N. 31541 del 2023 Rv. 284860-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 14705 del 09/02/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286144-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: VENTURINO MARILENA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 02/12/2022

661003 IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sentenza di assoluzione con formula piena - Sopravvenuta causa estintiva del reato - Declaratoria di non doversi procedere - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il giudice, a fronte dell'appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo nel caso in cui ritenga fondata l'impugnazione e fornisca, al riguardo, adeguata motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione che, riformando la sentenza assolutoria di primo grado senza motivare sulla fondatezza dell'appello del pubblico ministero, aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Conformi: N. 783 del 1999 Rv. 212475-01, N. 19268 del 2015 Rv. 263709-01, N. 4123 del 2010 Rv. 246101-01

Massime precedenti Vedi: N. 53354 del 2018 Rv. 274497-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Sez. 4, Sentenza n. 14088 del 08/02/2024 Cc. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286107-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: SCHAFFER JURG. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/10/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Estradizione passiva - Applicazione provvisoria di misura cautelare ex artt. 714 e 715 cod. proc. pen. - Diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione - Sussistenza.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la privazione della libertà personale sofferta nell'ambito di una procedura di estradizione passiva può essere ritenuta ingiusta anche nel caso in cui tale procedimento si concluda, non con una decisione sfavorevole all'estradizione, ma con una pronuncia di natura strettamente processuale, quale il non luogo a provvedere in ragione dell'allontanamento dell'estradando.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Massime precedenti Vedi: N. 52813 del 2018 Rv. 275197-01, N. 9758 del 2014 Rv. 258810-01, N. 554 del 2023 Rv. 283921-01, N. 22688 del 2023 Rv. 284647-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251691-01, N. 4187 del 2009 Rv. 241855-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 13398 del 30/01/2024 Cc. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286289-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MICCICHE' LOREDANA. Relatore: MICCICHE' LOREDANA. Imputato: L. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 20/11/2023

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza della persona offesa di uno dei reati di cui all'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002 - Requisiti di cui all'art. 79, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 - Necessità - Limiti - Ragioni.

La persona offesa di uno dei reati indicati dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti da tale disposizione, sicché la relativa istanza deve soddisfare i soli requisiti di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) e b), del citato d.P.R., limitatamente all'indicazione del processo, se già pendente, cui l'istanza si riferisce e delle esatte generalità dell'interessato, non essendo necessario riportare i codici fiscali e le generalità dei componenti del suo nucleo familiare, né le allegazioni previste alle lett. c) e d) del medesimo comma.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13497 del 2017 Rv. 269534-01, N. 52822 del 2018 Rv. 274618-01, N. 16272 del 2022 Rv. 283026-01

Sez. 4, Sentenza n. 16867 del 30/01/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286176-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MARCHESE RITA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 08/11/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Liquidazione delle spese d'ufficio - Necessità - Richiesta di compensazione del Ministero - Condanna del richiedente soccombente al pagamento delle spese - Violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Ragioni.

Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 24020 del 2023 Rv. 284649-01, N. 5923 del 2019 Rv. 275124-01, N. 41307 del 2019 Rv. 277357-02, N. 15209 del 2015 Rv. 263141-01, N. 38163 del 2013 Rv. 256832-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222264-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 15406 del 20/12/2023 Ud. (dep. **15/04/2024**) Rv. **286313-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: S. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 12/01/2023

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro - Documento di valutazione dei rischi - Adozione di misure di prevenzione - Rilevanza ai fini dell'esonerazione della responsabilità del datore - Condizioni - Fattispecie.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 76, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 77 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 22147 del 2016 Rv. 266859-01, N. 4075 del 2021 Rv. 280389-01, N. 43350 del 2021 Rv. 282241-01, N. 27295 del 2017 Rv. 270355-01

Sez. 4, Sentenza n. 15405 del 20/12/2023 Ud. (dep. **15/04/2024**) Rv. **286213-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: GIOVANNELLI GIOVANNI MARIA ENRICO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 06/05/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Rinvio del dibattimento richiesto dal responsabile civile - Non opposizione del difensore dell'imputato - Sospensione del corso della prescrizione - Esclusione.

Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7071 del 2014 Rv. 259326-01, N. 45126 del 2021 Rv. 282219-01, N. 9511 del 2022 Rv. 282937-01, N. 39606 del 2007 Rv. 237877-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 14700 del 07/12/2023** Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286123-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: PMT C/ PISCICELLI ANNA.

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 04/04/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Costituzione art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02

Massime precedenti Vedi: N. 4 del 1999 Rv. 212757-01, N. 37577 del 2010 Rv. 248539-01, N. 10125 del 2005 Rv. 231225-01, N. 45298 del 2015 Rv. 264903-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 28954 del 2017 Rv. 269809-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17038 del 04/04/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286250-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: GIRAULO BRUNO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 19/05/2023

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto nelle pertinenze dell'abitazione - Omessa previsione di una attenuante specifica - Violazione dell'art. 3 Cost. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50105 del 2023 Rv. 285470-01, N. 5789 del 2020 Rv. 278446-01, N. 8421 del 2020 Rv. 278311-01

Sez. 5, Sentenza n. 14058 del 04/04/2024 Cc. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286330-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: CRISTIANO ANTONIO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 19/09/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Casi - Individuazione - Fattispecie.

In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29240 del 2018 Rv. 273193-01, N. 57484 del 2018 Rv. 275408-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269788-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17164 del 25/03/2024 Ud. (dep. 24/04/2024) Rv. 286251-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: FRACASSO FRANCO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 10/07/2023

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Professione medica - Rilevazione di impronte dentarie e ispezione della cavità orale del paziente da parte di odontotecnico - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per installarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44098 del 2008 Rv. 242367-01, N. 37120 del 2004 Rv. 230212-01, N. 4294 del 2009 Rv. 242690-01

Sez. 5, Sentenza n. 17160 del 22/03/2024 Ud. (dep. 24/04/2024) Rv. 286372-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: P. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/10/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Disciplina emergenziale di cui all'art. 24, comma 6-bis del d.l. n. 137 del 2020 - Deposito dell'atto di impugnazione presso l'ufficio giudiziario in cui si trovano le parti private o i loro difensori - Possibilità - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, nella vigenza dell'art. 24, comma 6-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continua a essere consentito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., il deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private o i loro difensori si trovano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 24 com. 6, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10941 del 2022 Rv. 283074-01, N. 40190 del 2022 Rv. 283669-01, N. 11341 del 2023 Rv. 284577-01, N. 22992 del 2022 Rv. 283399-01

Sez. 5, Sentenza n. 16423 del 20/03/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286266-01

SEZIONE QUINTA

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **A. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO CATANZARO, 31/05/2023

661034 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Giudizio abbreviato - Sentenza di assoluzione - Appello della parte civile - Diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva posta a base della decisione di primo grado - Riforma agli effetti civili della sentenza - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come sostituito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Obbligo - Limiti.

In tema di giudizio abbreviato, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base del diverso apprezzamento di una prova dichiarativa, successivamente alla sostituzione del comma 3-bis, dell'art. 603 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tenuto a rinnovare, anche d'ufficio, solo l'assunzione della prova ritenuta decisiva oggetto di integrazione istruttoria su richiesta di parte ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o su iniziativa del giudice ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49667 del 2023 Rv. 285490-02, N. 11558 del 2009 Rv. 243063-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01, N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-02

Sez. 5, Sentenza n. 17029 del 19/03/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286317-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **LOMOLINO PANTALEO MIRCO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 25/10/2023

594114 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - Configurabilità - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.

In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9245 del 2015 Rv. 263258-01, N. 6351 del 2021 Rv. 280493-01, N. 29171 del 2020 Rv. 279774-01, N. 14022 del 2014 Rv. 259870-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17055 del 19/03/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286357-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: CAPPIELLO FRANCO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 17/11/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La dichiarazione o elezione di domicilio effettuata per la notifica della citazione di primo grado, secondo la nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi essendo necessario, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, che venga consapevolmente rinnovata, contestualmente all'impugnazione delle parti private e dei difensori, la volontà dell'imputato. (Fattispecie in cui uno dei ricorrenti, al momento della proposizione dell'appello, era sottoposto alla detenzione domiciliare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3118 del 2024 Rv. 285805-01, N. 7020 del 2024 Rv. 285985-01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146-01, N. 14895 del 2024 Rv. 286122-01

Massime precedenti Difformi: N. 8014 del 2024 Rv. 285936-01, N. 16480 del 2024 Rv. 286269-01

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 3365 del 2024 Rv. 285900-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01, N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Sez. 5, Sentenza n. 16127 del 15/03/2024 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286229-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: R. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/05/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di circostanze aggravanti, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., configurata dall'abuso di relazioni domestiche, qualora nell'imputazione l'elemento qualificante dell'abuso non sia esposto in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non contestata in fatto l'aggravante citata, in quanto nella imputazione vi era la sola indicazione della qualità di convivente della persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 15999 del 2020 Rv. 279335-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16129 del 15/03/2024 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286230-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: INCORONATO CARLO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 13/06/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità dei limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sentenza di applicazione della pena pronunciata all'esito del giudizio di appello ex art. 448, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché è rimessa all'imputato la scelta di insistere nella richiesta di patteggiamento ovvero optare per il giudizio ordinario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12157 del 2021 Rv. 280779-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36084 del 2005 Rv. 231806-01

Sez. 5, Sentenza n. 14890 del 14/03/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286291-02**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: VESSICHELLI MARIA. Relatore: VESSICHELLI MARIA. Imputato: PMT C/ BEVACQUA COSIMO. P.M. LORI PERLA - EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 07/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine per proporre la querela ex art. 85 d.lgs. citato - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante - Possibilità - Sussistenza - Conseguente procedibilità d'ufficio del reato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Costituzione art. 112, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Difformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02, N. 13776 del 2024 Rv. 286228-01, N. 13775 del 2024 Rv. 286224-01

Massime precedenti Vedi: N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238239-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14890 del 14/03/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286291-01**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** *Estensore:* **VESSICHELLI MARIA.** *Relatore:* **VESSICHELLI MARIA.** *Imputato:* **PMT C/ BEVACQUA COSIMO. P.M. LORI PERLA - EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 07/06/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Fattispecie.

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Difformi: N. 2505 del 2024 Rv. 285844-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2024 Rv. 285878-01, N. 7541 del 2022 Rv. 282982-01, N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Ordinanza n. 16144 del 05/03/2024 Cc. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286331-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GAETA PIETRO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.** *Imputato:* **SALVATORI MAIRA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO.** (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE ROMA, 09/11/2023

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Sequestro finalizzato alla confisca - Esecuzione dell'ordinanza di sgombero - Istanza di differimento - Decreto di rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Opposizione davanti al giudice che ha adottato il provvedimento - Ammissibilità.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Legge Falliment. art. 47, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 13832 del 2018 Rv. 273040-01, N. 20566 del 2020 Rv. 279268-01 Rv. 279268-01, N. 21121 del 2021 Rv. 281369-01, N. 57130 del 2018 Rv. 274444-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3026 del 2002 Rv. 220577-01

Sez. 5, Sentenza n. 14931 del 05/03/2024 Ud. (dep. **11/04/2024**) Rv. **286371-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MASINI TIZIANO.** *Relatore:* **MASINI TIZIANO.**
Imputato: **PRATELLI ROBERTO.** *P.M.* **LIGNOLA FERDINANDO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 28/03/2023

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Deposito nel corso del processo penale della documentazione contabile - Rafforzamento degli indici di fraudolenza - Sussistenza.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2809 del 2015 Rv. 262589-01, N. 3190 del 2021 Rv. 280260-01

Sez. 5, Sentenza n. 13213 del 22/02/2024 Cc. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286221-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Relatore:* **SGUBBI VINCENZO.** *Imputato:* **PMT C/ CASTELLO SALVATORE.** *P.M.* **CENICCOLA A. ALDO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 03/08/2023

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Ricettazione - Elemento psicologico - Dolo eventuale - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36893 del 2018 Rv. 274457-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12433 del 2010 Rv. 246323-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 16412 del 21/02/2024** Ud. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286275-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: C. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BARI, 26/05/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Dichiarazione del querelante di non volersi costituire parte civile - Rilevanza in ordine alla persistenza della volontà punitiva - Esclusione - Ragioni.

In tema di querela, la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non costituisce di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 337 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41749 del 2015 Rv. 264660-01

Massime precedenti Vedi: N. 9968 del 2022 Rv. 282816-01, N. 3733 del 2020 Rv. 278034-01, N. 39673 del 2023 Rv. 285311-01

Sez. 5, **Sentenza n. 16434 del 21/02/2024** Cc. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286267-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: TAVELLA ROCCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 26/09/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Reato ex art. 416-bis, cod. pen. relativo a mafie storiche - Esigenze cautelari - Presunzione relativa di sussistenza - Operatività - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Condizioni.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche", la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 52303 del 2016 Rv. 268726-01, N. 38848 del 2021 Rv. 282131-01, N. 36389 del 2019 Rv. 276905-01

Massime precedenti Difformi: N. 16867 del 2018 Rv. 272919-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 2112 del 2024 Rv. 285895-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16141 del 20/02/2024 Cc. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286370-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: INDUSTRIAL LAUNDRY SRL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 07/11/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di società - Esecuzione del provvedimento di messa in liquidazione - Richiesta di sospensione - Inammissibilità per difetto di previsione normativa - Abnormità - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto di autorizzazione della messa in stato di liquidazione della società oggetto di confisca trattandosi di richiesta volta a ottenere un provvedimento non previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 54594 del 2016 Rv. 268549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 260 del 1999 Rv. 215094-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Sez. 5, Sentenza n. 17012 del 16/02/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286231-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: MINGHINI ALBERTO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 22/06/2023

671012 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Giudizio abbreviato - Richiesta scritta dell'imputato con firma autenticata dal difensore - Ammissibilità.

In tema di giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'accesso al rito anche per iscritto, con firma autenticata dal difensore, senza che sia necessaria la sua presenza all'udienza o il rilascio di una procura speciale al difensore per il deposito della istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 30871 del 2015 Rv. 264199-01

Sez. 5, Sentenza n. 17014 del 16/02/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286332-02**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA .. Imputato: CALIRI PIETRO. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 25/07/2022

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Identità del fatto - Nozione - Sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa - Successivo procedimento per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso - "Ne bis in idem" - Operatività del divieto - Esclusione.

SEZIONE QUINTA

In tema di divieto di "bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, sicché non opera il suddetto divieto nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e di altro procedimento intentato per associazione di narcotraffico finalizzata all'agevolazione del medesimo clan mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8790 del 2024 Rv. 286005-01, N. 12175 del 2017 Rv. 270387-01, N. 40899 del 2018 Rv. 274149-03, N. 18020 del 2022 Rv. 283371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

Sez. 5, Sentenza n. 17014 del 16/02/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286332-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA ..** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA ..** *Imputato:* **CALIRI PIETRO. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 25/07/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Dichiarazioni spontanee dell'imputato rese dopo l'ammissione del rito - Utilizzabilità nei confronti degli altri coimputati - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato dopo l'ammissione del rito non sono utilizzabili nei confronti degli altri coimputati, in quanto l'accesso al rito speciale preclude, a parte le eccezioni normativamente regolate, l'introduzione di nuovi elementi sui quali fondare l'accusa già formulata nel capo di imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 41705 del 2023 Rv. 285110-01, N. 21265 del 2012 Rv. 252852-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216249-01

Sez. 5, Sentenza n. 17014 del 16/02/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286332-03**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA ..** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO - MOROSINI ELISABETTA MARIA ..** *Imputato:* **CALIRI PIETRO. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 25/07/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Ammissione del giudizio abbreviato - Successiva valutazione del rigetto della richiesta di patteggiamento - Possibilità - Esclusione.

In sede di giudizio abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 42260 del 2017 Rv. 270881-01, N. 22386 del 2013 Rv. 255943-01, N. 21456 del 2015 Rv. 263747-01

Sez. 5, Sentenza n. 17047 del 16/02/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286333-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **M. P.M. ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 26/09/2023

664004 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - IN GENERE - Necessità di periodici controlli clinici strumentali per la valutazione nel tempo delle condizioni patologiche e la pianificazione della terapia - Rilevanza ai fini dell'incompatibilità con la detenzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardata ai sensi dell'art. 11, l. 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39980 del 2013 Rv. 256138-01, N. 16008 del 2009 Rv. 243338-01

Massime precedenti Vedi: N. 18891 del 2017 Rv. 269889-01, N. 15252 del 2020 Rv. 279216-01, N. 8493 del 2011 Rv. 249638-01

Sez. 5, Sentenza n. 14417 del 09/02/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286290-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **CUOCO MICHELE.** *Relatore:* **CUOCO MICHELE.** *Imputato:* **F. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 02/05/2023

609050 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - Attenuante della provocazione - Applicabilità al delitto di atti persecutori - Esclusione - Ragioni.

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, il quale è un reato abituale che si compone di una pluralità di condotte produttive di un unico evento, in quanto l'accertamento della sussistenza della diminuzione della provocazione imporrebbe una valutazione parcellizzata dei singoli atti nei quali si è realizzata la condotta, non compatibile con la natura unitaria del reato abituale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21487 del 2021 Rv. 281313-01, N. 42826 del 2014 Rv. 261037-01, N. 13562 del 2020 Rv. 278757-01, N. 27698 del 2018 Rv. 273556-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16111 del 08/02/2024 Ud. (dep. 17/04/2024) Rv. 286349-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: LEONI GIANPAOLO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 17/04/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Elemento psicologico - Dolo generico relativo alle singole operazioni e prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa - Sufficienza - Causazione dolosa del fallimento - Dolo specifico - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della la bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultare dimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12945 del 2020 Rv. 279071-01, N. 19101 del 2004 Rv. 227745-01, N. 11945 del 1999 Rv. 214856-01, N. 3942 del 2008 Rv. 238367-01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207-01, N. 45672 del 2015 Rv. 265510-01

Sez. 5, Sentenza n. 16138 del 08/02/2024 Cc. (dep. 17/04/2024) Rv. 286316-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: GENTILE VITO COSIMO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE FIRENZE, 17/10/2023

663081 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - Richiesta di archiviazione per irrilevanza penale del fatto - Opposizione della persona offesa - Decreto di fissazione dell'udienza camerale - Indicazione dell'eventualità di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Nullità del conseguente provvedimento di archiviazione - Nullità - Esclusione.

In tema di archiviazione, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, a seguito di richiesta del pubblico ministero di archiviazione per irrilevanza penale del fatto, disponga l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è viziata da nullità purché nel provvedimento di fissazione dell'udienza camerale abbia espressamente informato le parti della necessità di valutare la possibilità di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 lett. BIS CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6959 del 2018 Rv. 272483-01, N. 36857 del 2016 Rv. 268323-01, N. 26876 del 2016 Rv. 267261-01, N. 40293 del 2017 Rv. 271010-01, N. 10455 del 2018 Rv. 272247-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 16109 del 06/02/2024 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286369-01**

Presidente: SABONE GERARDO. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: CALIRI SALVATORE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 03/07/2023

612021 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Omesso controllo dell'amministratore formale sull'attività dell'amministratore di fatto - Attenuante della partecipazione di minima importanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di concorso di persone nel reato, l'attenuante della partecipazione di minima importanza non è configurabile nei confronti dell'amministratore formale della società che abbia omesso qualsiasi controllo sull'attività dell'amministratore di fatto poiché, in tal modo, non solo ha favorito la commissione di condotte criminose di quest'ultimo, ma ha fornito un contributo essenziale e indefettibile per la realizzazione dei reati fallimentari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40092 del 2011 Rv. 251121-01

Massime precedenti Vedi: N. 49364 del 2018 Rv. 274037-01, N. 26525 del 2023 Rv. 284771-01

Sez. 5, Sentenza n. 13203 del 01/02/2024 Ud. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286220-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: DI SCIULLO MICHAEL. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 18/04/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Aggravante a effetto speciale ritenuta in sentenza ma di cui non sia stata indicata la misura dell'aumento nel calcolo della pena - Rilevanza ai fini del computo del termine di prescrizione - Sussistenza.

L'aggravante ad effetto speciale che sia stata ritenuta nella sentenza è rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione del reato anche se, nel calcolo della pena, non sia stata indicata la misura dell'aumento conseguente al suo riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27632 del 2019 Rv. 276519-01, N. 25962 del 2022 Rv. 283815-01

Sez. 5, Sentenza n. 13201 del 01/02/2024 Ud. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286218-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: VILONA LIDIA. P.M. CENICCOLA A. ALDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 27/04/2023

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Responsabilità del correo - Presenza sul luogo del delitto - Sufficienza - Sussistenza - Condizioni.

In tema di concorso di persone nel reato, l'azione unica posta a carico di tutti i concorrenti ricorre solo se la condotta compiuta da ciascuno rientri, anche in senso lato, nell'attuazione dell'impresa concordata, sicché la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso solo qualora il correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento da altri cagionato e, in qualsiasi modo, abbia

SEZIONE QUINTA

partecipato all'azione o comunque facilitato l'esecuzione della stessa. (Conf.: n. 6229 del 1996, Rv. 173225-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 51174 del 2019 Rv. 278012-01, N. 35274 del 2022 Rv. 283648-01, N. 7442 del 1998 Rv. 210806-01, N. 2805 del 2014 Rv. 258953-01

Sez. 5, Sentenza n. 13202 del 01/02/2024 Ud. (dep. **02/04/2024**) Rv. **286219-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Relatore:* **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Imputato:* **F. P.M. CENICCOLA A. ALDO.** (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 31/05/2023

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Giudice di pace - Condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno - Impugnazione del solo punto relativo al riconoscimento della recidiva - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Possibilità - Ragioni.

L'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora riguardi il solo punto della recidiva, deve essere proposta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto, non comportando il riconoscimento di siffatta aggravante alcun effetto sulle disposte statuizioni civili poiché non incide sulla gravità del fatto-reato, è da escludersi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1917 del 2011 Rv. 249098-01, N. 27460 del 2019 Rv. 276459-01

Sez. 5, Ordinanza n. 14380 del 01/02/2024 Cc. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286368-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **ARANITI SANTO.** *P.M. CENICCOLA A. ALDO.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 02/12/2022

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Ricorso straordinario - Inammissibilità o manifesta infondatezza - Procedura "de plano" - Applicabilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso straordinario (nella specie, proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione) va dichiarata con procedura "de plano". (In motivazione la Corte ha affermato che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 52002 del 2018 Rv. 274811-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 14403 del 30/01/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286273-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: GRECO PASQUALE. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 03/10/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Articolazioni costituite in territorio diverso da quello di origine della mafia storica - Forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In caso di associazioni di tipo mafioso delocalizzate, costituite cioè al di fuori dei territori di origine delle "mafie storiche", la configurabilità del delitto di cui all'art. 416-bis, cod. pen. non richiede necessarie forme di esteriorizzazione della forza intimidatrice, caratterizzanti il sodalizio mafioso, in quanto la forza d'intimidazione posseduta e la tangibile percezione della stessa sul territorio di riferimento, in termini di assoggettamento e omertà, possono desumersi dalla replica del modulo organizzativo e dai tratti distintivi della "casa madre", con la quale mantengono uno stretto legame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28722 del 2018 Rv. 273093-01, N. 47538 del 2022 Rv. 284182-01, N. 27094 del 2017 Rv. 270736-01, N. 55359 del 2016 Rv. 269043-01, N. 6933 del 2019 Rv. 275037-01, N. 47535 del 2018 Rv. 274138-01, N. 31920 del 2021 Rv. 281811-01, N. 25360 del 2015 Rv. 264120-01

Sez. 5, Sentenza n. 14405 del 30/01/2024 Ud. (dep. **09/04/2024**) Rv. **286274-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: PG C/ TEMPERONI FABIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 04/04/2023

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose - Affitto di ramo d'azienda - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, è configurabile la bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (nella specie, affitto dell'unico ramo di azienda a fronte di un canone incongruo riscosso solo in parte) ove risulti che la società, al momento della conclusione del contratto, era in grado di svolgere la propria attività tipica e, dunque, di produrre un reddito comparabile a quello ricavabile dall'operazione, utilizzando "ex se" i beni ceduti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12945 del 2020 Rv. 279071-01, N. 40998 del 2014 Rv. 262188-01

Sez. 5, Sentenza n. 17174 del 26/01/2024 Cc. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286292-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: BUMBACA LUIGI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 10/05/2023

SEZIONE QUINTA

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 - Provvedimento di approvazione del conto di gestione degli amministratori giudiziari - Mancato esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice delegato - Violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 7, DM Grazia e Giustizia 01/02/1991 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9677 del 2015 Rv. 263100-01, N. 18859 del 2013 Rv. 256246-01, N. 19669 del 2021 Rv. 281364-01

Sez. 5, Sentenza n. 17174 del 26/01/2024 Cc. (dep. 24/04/2024) Rv. 286292-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: BUMBACA LUIGI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 10/05/2023

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159 del 2011 - Impugnazione del provvedimento di approvazione della gestione degli amministratori giudiziari - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. per violazione di legge - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari, che ha natura decisoria in quanto destinato a incidere su diritti soggettivi, è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., mancando, nella previgente normativa, l'indicazione di specifici rimedi impugnatori.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 117 com. 117 lett. 1, Decreto Legge 14/06/1989 num. 230 art. 7, DM Grazia e Giustizia 01/02/1991 art. 5, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 51710 del 2017 Rv. 271489-01

Massime precedenti Vedi: N. 36343 del 2022 Rv. 283480-01, N. 21121 del 2021 Rv. 281369-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 13776 del 24/01/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286228-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PMT C/ VAIASICCA MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 30/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Furto di energia elettrica - Uso di mezzo fraudolento - Procedibilità a querela - Decorso del termine di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02

Massime precedenti Difformi: N. 15098 del 2024 Rv. 286108-01, N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Vedi: N. 8631 del 2016 Rv. 266081-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 5, Sentenza n. 13775 del 24/01/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286224-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: PMT C/ LENARES GAETANO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 12/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 com. 3, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01, N. 3741 del 2024 Rv. 285878-02

Massime precedenti Difformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 14700 del 2024 Rv. 286123-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01 Rv. 285471-01

Massime precedenti Vedi: N. 29205 del 2016 Rv. 267617-01, N. 4 del 1999 Rv. 212757-01, N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230530-01 Rv. 230529-01, N. 17179 del 2002 Rv. 221403-01, N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01

Sez. 5, Sentenza n. 13774 del 24/01/2024 Ud. (dep. **04/04/2024**) Rv. **286223-01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **ARISI MASSIMO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/06/2023

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Messa alla prova - Registro delle presenze di persona ammessa al lavoro di pubblica utilità - Natura - Atto pubblico - Ragioni.

In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/06/2015 num. 88 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 38455 del 2019 Rv. 277092-01, N. 37880 del 2021 Rv. 282028-01, N. 29109 del 2001 Rv. 220426-01

Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024 Cc. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286252-01**

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **RAILEANU LACRAMIOARA.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 05/10/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Richiesta - Termine - Tempestività - Onere di specifica allegazione da parte del richiedente - Sussistenza.

In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 7485 del 2018 Rv. 272468-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 22/01/2024 Cc. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286232-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: PMT C/ RUSSINO ROBERTO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 02/10/2023

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Termine per la richiesta di convalida - Decorrenza - Individuazione.

Il termine per la richiesta di convalida decorre dal momento in cui il soggetto è privato della libertà personale e non da quello in cui viene redatto il verbale di arresto che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attività compiuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 21995 del 2009 Rv. 243980-01, N. 41093 del 2018 Rv. 274070-01 Rv. 274070-01, N. 23686 del 2010 Rv. 247427-01

Massime precedenti Vedi: N. 28987 del 2013 Rv. 255886-01

Sez. 5, Sentenza n. 14352 del 18/01/2024 Ud. (dep. **08/04/2024**) Rv. **286225-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: NOVELLA FRANCESCO PIO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 16/10/2023

652026 AZIONE PENALE - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI - Violazione di domicilio - Beni del fallito - Querela - Legittimazione del curatore - Condizioni.

Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34802 del 2019 Rv. 276646-01, N. 50192 del 2019 Rv. 277959-01, N. 5592 del 2015 Rv. 262813-01, N. 37875 del 2019 Rv. 277637-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31345 del 2017 Rv. 270076-01, N. 26795 del 2006 Rv. 234269-01

Sez. 5, Sentenza n. 15675 del 16/01/2024 Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286226-01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: P. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BRESCIA, 24/03/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale - Omessa rinnovazione - Sentenza di appello sfavorevole all'imputato - Opposizione alla rinnovazione quale concausa della nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

L'opposizione della difesa dell'imputato alla rinnovazione istruttoria da disporsi ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla quale sia seguita, in assenza della predetta rinnovazione, una sentenza di appello sfavorevole all'imputato non costituisce concausa della nullità per violazione del citato art. 603, comma 3-bis, in quanto l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., richiede che la condotta dolosa o colposa induca in errore il giudice sul fatto e non sul diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 46855 del 2022 Rv. 283879-01, N. 16286 del 2023 Rv. 284397-01, N. 14062 del 2021 Rv. 281661-01, N. 37979 del 2023 Rv. 285264-01

Sez. 5, Sentenza n. 16131 del 09/01/2024 Cc. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286265-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **MAROTTA COSIMO.** *P.M.* **PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 16/06/2023

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., trova applicazione unicamente nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente e non sia comparso nell'intero corso del giudizio di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che la "ratio" della disposizione risiede nell'esigenza di consentire a colui che non abbia preso parte nemmeno a un'udienza un più ampio margine temporale per interloquire, in ordine all'eventuale impugnazione, col difensore che lo ha rappresentato in sua assenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

Massime precedenti Vedi: N. 49315 del 2023 Rv. 285499-01

Sez. 5, Sentenza n. 16099 del 09/01/2024 Ud. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286227-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **G. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE RAGUSA, 01/09/2023

649068 GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - SENTENZA - MOTIVAZIONE Deposito in udienza della motivazione contestuale - Equiparazione alla motivazione dettata a verbale - Conseguenze - Termine per impugnare di quindici giorni.

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il deposito in udienza, dopo la lettura del dispositivo, della motivazione contestuale è equiparabile alla motivazione dettata a verbale ex art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, pertanto, il termine per impugnare la sentenza è di quindici giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. B

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi: N. 36767 del 2020 Rv. 280163-01, N. 8637 del 2016 Rv. 266075-01

Sez. 5, Sentenza n. 16132 del 09/01/2024 Cc. (dep. **17/04/2024**) Rv. **286249-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **SESSA RENATA.** *Relatore:* **SESSA RENATA.** *Imputato:* **NATALE FORTUNATO.** *P.M. LETTIERI NICOLA.* (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 11/09/2023

664093 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE - Indicazione del termine - Presupposti - Esigenze cautelari attinenti il pericolo di inquinamento probatorio - Sussistenza - Esigenze probatorie prospettate dall'imputato - Applicabilità - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza della misura coercitiva personale, prescritta per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non può essere disposta in caso di esigenze investigative prospettate dall'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 1094 del 2016 Rv. 265892-01, N. 9902 del 2021 Rv. 280678-01

Sez. 5, Sentenza n. 13628 del 15/12/2023 Ud. (dep. **03/04/2024**) Rv. **286222-01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **SCALIA MARIO.** *P.M. CERONI FRANCESCA.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 02/03/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Circostanza aggravante dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti - Interesse dell'imputato all'impugnazione - Esclusione.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, il riconoscimento dell'aggravante non aveva avuto alcuna incidenza sulla determinazione della pena, che era stata comminata nel minimo edittale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43269 del 2019 Rv. 277144-01, N. 20328 del 2017 Rv. 269942-01, N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 38697 del 2015 Rv. 264803-01, N. 3214 del 2015 Rv. 262022-01, N. 16717 del 2011 Rv. 250000-01, N. 2311 del 2016 Rv. 266056-01

Massime precedenti Difformi: N. 35429 del 2014 Rv. 261453-01, N. 9019 del 2024 Rv. 285921-01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259-01, N. 19188 del 2013 Rv. 255071-01, N. 38822 del 2022 Rv. 283569-01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991-01, N. 6521 del 2019 Rv. 275618-02, N. 37095 del 2009 Rv. 246580-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 17316 del 11/04/2024 Cc. (dep. 24/04/2024) Rv. 286237-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: PG C/ ABBAS MUHAMAD. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 07/02/2024

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione processuale - Reato punito astrattamente con la pena di morte - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'extradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1117 del 2000 Rv. 220533-01, N. 39443 del 2019 Rv. 277201-01, N. 33980 del 2006 Rv. 234877-01, N. 35069 del 2005 Rv. 232085-01

Sez. 6, Sentenza n. 15389 del 04/04/2024 Ud. (dep. 12/04/2024) Rv. 286299-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: RESCIGNO PAOLO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 20/06/2023

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Concessione della sospensione condizionale della pena all'esito del giudizio di primo grado - Conferma in appello in presenza di cause ostative - Ricorso alla procedura di correzione di errore materiale - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130

Massime precedenti Vedi: N. 33642 del 2022 Rv. 283473-01, N. 214 del 2022 Rv. 282483-01, N. 39081 del 2017 Rv. 270793-01, N. 25805 del 2019 Rv. 276128-01, N. 33960 del 2010 Rv. 248363-01, N. 42004 del 2022 Rv. 283712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37503 del 2022 Rv. 283577-02, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 16955 del 28/03/2024 Ud. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286337-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: SABELLICO GIORGIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2023

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Differenza con il reato di peculato - Modalità di acquisizione del bene - Rilevanza - Fattispecie.

Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 467 del 1999 Rv. 213186-01

Massime precedenti Vedi: N. 11741 del 2023 Rv. 284578-01, N. 21314 del 2018 Rv. 272949-01, N. 23792 del 2022 Rv. 283274-01, N. 46374 del 2023 Rv. 285476-01

Sez. 6, Sentenza n. 16979 del 28/03/2024 Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286351-02**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: PMT C/ CAPIELLO GIORGIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/11/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Circostanza aggravante dell'offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea - Contributi economici erogati dallo Stato italiano ai soggetti danneggiati dalla pandemia "Covid 19" - Applicazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, l'aggravante dell'offesa agli interessi dell'Unione europea di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. non è configurabile in caso di indebita percezione dei contributi economici a fondo perduto erogati dallo Stato italiano ai soggetti danneggiati dalla pandemia "Covid 19" in forza del c.d. decreto sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e del c.d. decreto sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73). (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di "interessi finanziari dell'Unione europea" di cui alla Direttiva U.E. n. 2017/1371 è di stretta interpretazione e non si estende al patrimonio degli Stati membri, anche se di interesse per le politiche dell'Unione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legisl. 14/07/2020 num. 75 art. 1 com. 1 lett. B), Decreto Legge 22/03/2021 num. 41 CORTE COST., Legge 21/05/2021 num. 69, Decreto Legge 25/05/2021 num. 73 CORTE COST., Legge 23/07/2021 num. 106 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2017 num. 1371

Massime precedenti Vedi: N. 8963 del 2023 Rv. 284255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244191-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 16979 del 28/03/2024** Cc. (dep. **23/04/2024**) Rv. **286351-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **PMT C/ CAPIELLO GIORGIO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/11/2023

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Offesa degli interessi finanziari dell'Unione europea - Natura giuridica - Circostanza aggravante ad affetto comune - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la disposizione di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, relativa all'essere il fatto offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea, prevede una circostanza aggravante ad effetto comune e non un reato autonomo. (In applicazione del principio, avuto riguardo ai limiti di pena stabiliti per l'ipotesi di reato non aggravata, la Corte ha ritenuto non essere consentita l'applicazione di alcuna misura coercitiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Decreto Legisl. 14/07/2020 num. 75 art. 1 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8963 del 2023 Rv. 284255-01

Sez. 6, **Sentenza n. 17445 del 26/03/2024** Cc. (dep. **29/04/2024**) Rv. **286217-01**

Presidente: **GIORDANO EMILIA ANNA.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **PELLINI SALVATORE.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/06/2023

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca disposta dal tribunale - Giudizio di appello - Decorso del termine di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Inefficacia del provvedimento ablatorio e conseguente obbligo di restituzione dei beni - Sussistenza - Possibilità di prosecuzione del giudizio di appello - Esclusione - Possibilità per la Corte d'appello di adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato - Esclusione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il decorso del termine di durata massima del giudizio di appello avverso il decreto di confisca emesso in primo grado, previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, determinando l'inefficacia del provvedimento ablatorio e il conseguente obbligo di restituzione dei beni, preclude la prosecuzione del giudizio, sicché alla Corte di appello non è consentito adottare un provvedimento di conferma del decreto impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 34, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30752 del 2019 Rv. 276466-01 Rv. 276466-01

Massime precedenti Vedi: N. 21523 del 2020 Rv. 279312-01, N. 49149 del 2019 Rv. 277652-01, N. 38028 del 2016 Rv. 268104-01, N. 41735 del 2019 Rv. 277197-01, N. 27819 del 2006 Rv. 234976-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20215 del 2017 Rv. 269589-01, N. 360 del 2000 Rv. 217668-01 Rv. 217667-01 Rv. 217666-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 16080 del 20/03/2024** Ud. (dep. 17/04/2024) Rv. **286336-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **RICCIARELLI MASSIMO.** Relatore: **RICCIARELLI MASSIMO.** Imputato: **BUONAVITA GENNARO. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/02/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Nullità assoluta ed insanabile - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Decreto Legge 20/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

Massime precedenti Vedi: N. 29846 del 2022 Rv. 283534-01, N. 8588 del 2022 Rv. 283002-01, N. 11170 del 2024 Rv. 286046-01 Rv. 286046-01, N. 38164 del 2022 Rv. 283706-01, N. 51191 del 2023 Rv. 285597-01, N. 3673 del 2022 Rv. 282750-01, N. 43782 del 2023 Rv. 285774-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24630 del 2015 Rv. 263598-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15655 del 13/03/2024** Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. **286334-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **AMOROSO RICCARDO.** Relatore: **AMOROSO RICCARDO.** Imputato: **MAIOLI FRANCESCO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/04/2023

606099 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Soggetti legittimati a proporre querela - Individuazione - Ragioni - Fattispecie.

La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto lesa nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/2018 num. 63 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 3719 del 2016 Rv. 266954-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 15673 del 13/03/2024 Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286335-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: PEZZI RICCARDO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 22/06/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

Massime precedenti Vedi: N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 21525 del 2018 Rv. 273127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 6, Sentenza n. 15672 del 13/03/2024 Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286302-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: BIZZARRI ALFREDO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 15/09/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Regime transitorio ex art. 87-bis, d.lgs. n. 150 del 2022 - Impugnazione del difensore - Deposito telematico - Mancanza di firma digitale - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore. (Fattispecie relativa ad inammissibilità, dichiarata dalla corte di appello, del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revisione della condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Conformi: N. 48545 del 2023 Rv. 285571-01

Massime precedenti Vedi: N. 32627 del 2022 Rv. 283844-01, N. 26270 del 2022 Rv. 283471-01, N. 8604 del 2022 Rv. 282940-01, N. 24714 del 2021 Rv. 281529-01, N. 45316 del 2023 Rv. 285532-01, N. 44103 del 2021 Rv. 282168-01, N. 2784 del 2022 Rv. 282490-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 14882 del 13/03/2024 Cc. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286298-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: TONGIANI LETIZIA. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 17/10/2023

651001 ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Istanza ex art. 175 cod. proc. pen. depositata telematicamente - Firma digitale del difensore contestuale alla sottoscrizione della parte - Valore di autenticazione - Sussistenza - Mancanza di formula espressa - Irrilevanza.

La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13813 del 2015 Rv. 262966-01, N. 9187 del 2017 Rv. 269436-01, N. 8920 del 2024 Rv. 286055-01

Sez. 6, Sentenza n. 14873 del 12/03/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286235-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: SCHINTU PISU ALESSIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Determinazione del valore giornaliero - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 2357 del 2024 Rv. 285786-02, N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 16659 del 07/03/2024** Ud. (dep. **19/04/2024**) Rv. **286303-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: D'AMICO PIETRO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 10/02/2023

606056 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Abuso d'ufficio - Modifica, ex art. 50 d.lgs. n. 36 del 2023, del limite-soglia oltre il quale è prescritto il previo avvio della procedura ad evidenza pubblica per la stipula di contratto di appalto di servizi - Efficacia retroattiva - Ragioni - Conseguenze.

In tema di abuso di ufficio, ai fini della configurabilità del reato, ha efficacia retroattiva il disposto innalzamento, ex art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del limite-soglia al di sopra del quale la stipula di un contratto di appalto di servizi deve essere preceduta dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica, dovendosi riconoscere all'indicata disposizione natura di norma extrapenale integratrice di quella penale, sicché, per effetto di detta successione mediata di leggi, viene meno la pregressa rilevanza penale di appalti di servizi di valore eccedente il previgente limite-soglia di euro 40.000,00, ma inferiore a quello successivamente introdotto, pari ad euro 140.000,00.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 50 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Difformi: N. 3544 del 2024 Rv. 285864-01

Massime precedenti Vedi: N. 5411 del 2020 Rv. 278595-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15666 del 29/02/2024** Cc. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286301-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: SHERMADHI ETMONT (C.U.I. 01HRIBZ). P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/11/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello avverso sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità all'imputato detenuto per altra causa - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 10 com. 1 lett. H

Massime precedenti Conformi: N. 4342 del 2024 Rv. 285749-01

Massime precedenti Difformi: N. 4606 del 2024 Rv. 285973-01

Massime precedenti Vedi: N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 33355 del 2023 Rv. 285021-01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 14868 del 27/02/2024 Ud. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286350-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: CIRNIGLIARO EMANUELE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 06/12/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale - Giudizio celebrato con rito camerale non partecipato - Violazione del contraddittorio - Nullità generale a regime intermedio - Configurabilità - Sanatoria - Possibilità - Condizioni.

In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Massime precedenti Conformi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152-01, N. 10864 del 2024 Rv. 286087-01

Massime precedenti Difformi: N. 8588 del 2022 Rv. 283002-01, N. 47308 del 2023 Rv. 285349-01, N. 29852 del 2022 Rv. 283532-01

Massime precedenti Vedi: N. 10216 del 2022 Rv. 283048-02, N. 44646 del 2021 Rv. 282172-01

Sez. 6, Sentenza n. 14035 del 20/02/2024 Ud. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286216-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: F. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/04/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Modulo bifasico di "sentencing" ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Compatibilità con il giudizio di appello - Sussistenza - Condizioni.

In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 17312 del 15/02/2024 Cc. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286358-03**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CORSICO CORRADO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SIRACUSA, 27/10/2023

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici - Proporzionalità della misura - Necessità - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

Massime precedenti Conformi: N. 6623 del 2021 Rv. 280838-01

Massime precedenti Vedi: N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-01 Rv. 279949-02

Sez. 6, Sentenza n. 14874 del 13/02/2024 Cc. (dep. **10/04/2024**) Rv. **286236-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PMT C/ CRESCENZI DOMENICO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FROSINONE, 05/09/2023

606008 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - IN GENERE - Finanziamento assistito da garanzia per le PMI danneggiate dalla pandemia da Covid-19 - Professionisti - Destinazione a fini diversi - Malversazione ex art. 316-bis cod. pen. - Configurabilità.

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui il professionista, al quale, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è esteso l'accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, destini il finanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attività professionale a cui lo stesso è destinato per legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 bis, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 13 lett. M), Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22119 del 2021 Rv. 281275-01, N. 28416 del 2022 Rv. 283332-01, N. 49693 del 2022 Rv. 284174-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14027 del 13/02/2024** Ud. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286373-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: GRECO VINCENZO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/03/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Promessa di interferenza illecita nell'attività di altro pubblico ufficiale - Corruzione propria - Atto "contra legem" - Necessità - Fattispecie.

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte di un pubblico agente di un'indebita utilità quale contropartita di un'interferenza illecita da attuare nei confronti di altro pubblico ufficiale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se la "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore si sia tradotta nel compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, illecito o illegittimo. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato come corruzione per l'esercizio della funzione la condotta di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto una somma di denaro promettendo di intercedere presso una sua collega per la cancellazione di un'ipoteca tributaria in favore del corruttore, il quale aveva poi ottenuto il risultato voluto autonomamente e in modo legittimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Difformi: N. 16672 del 2023 Rv. 284611-01

Massime precedenti Vedi: N. 1245 del 2024 Rv. 285886-01, N. 44142 del 2023 Rv. 285366-02, N. 1594 del 2021 Rv. 280342-01, N. 34979 del 2020 Rv. 280321-02, N. 17943 del 2013 Rv. 254731-01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 05 Rv. 279555 - 04

Sez. 6, **Sentenza n. 14047 del 13/02/2024** Cc. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286297-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: AREA 62 SRL. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MACERATA, 17/10/2023

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 - "Periculum" - Motivazione - Necessità.

In tema di responsabilità da reato degli enti e persone giuridiche, il sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato dei quali è obbligatoria la confisca, anche per equivalente, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 9829 del 2006 Rv. 233373-01, N. 34293 del 2018 Rv. 273516-01, N. 41435 del 2014 Rv. 260043-01, N. 51806 del 2014 Rv. 261571-01

Massime precedenti Vedi: N. 32582 del 2022 Rv. 283619-01, N. 34505 del 2012 Rv. 252929-01, N. 12513 del 2022 Rv. 283054-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 14027 del 13/02/2024** Ud. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286373-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: GRECO VINCENZO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/03/2023

661119 IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO - Inammissibilità dell'impugnazione - Impugnazione valida di altro coimputato - Prescrizione del reato - Effetto estensivo - Configurabilità - Fattispecie.

L'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) e indipendentemente dalla fondatezza dei motivi addotti dall'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. (Fattispecie relativa a prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, estesa negli effetti al coimputato di cui erano stati dichiarati inammissibili l'appello e il ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 189 del 2020 Rv. 277814-02, N. 16158 del 2019 Rv. 275403-01, N. 10180 del 2005 Rv. 231133-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3391 del 2018 Rv. 271539-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14025 del 08/02/2024** Ud. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286215-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: R. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 11/05/2023

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Obbligo del versamento di una somma di danaro stabilita dal giudice per il mantenimento del figlio minore - Adempimento dell'obbligo mediante cessione del credito - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare la condotta del genitore che, obbligato in forza di provvedimento del giudice civile a corrispondere una somma di danaro a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, di propria iniziativa, scelga di adempiere mediante la cessione di un credito verso terzi. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva richiesto alla propria datrice di lavoro di corrispondere le somme di denaro a lui dovute per straordinari direttamente alla madre del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23017 del 2014 Rv. 259955-01, N. 20013 del 2022 Rv. 283303-01, N. 418 del 2020 Rv. 278092-01, N. 8998 del 2010 Rv. 246413-01, N. 45103 del 2023 Rv. 285473-01, N. 23599 del 2013 Rv. 256627-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 15642 del 07/02/2024** Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286300-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: CERASOLI PIERO MASSIMO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/01/2023

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Consulenza tecnica di ufficio - Omesso deposito della relazione - Reato di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

Non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Massime precedenti Vedi: N. 8870 del 2022 Rv. 283378-01, N. 47531 del 2012 Rv. 254040-01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608-01

Sez. 6, **Sentenza n. 14024 del 06/02/2024** Ud. (dep. **05/04/2024**) Rv. **286214-01**

Presidente: VILLONI ORLANDO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: TEDESCO FRANCESCO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/03/2023

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Contemporaneo svolgimento del rito abbreviato e del rito ordinario nei processi plurisoggettivi - Abnormità - Esclusione - Nullità - Esclusione - Ricusazione - Esclusione - Ragioni.

La trattazione congiunta del rito abbreviato e di quello ordinario nei confronti di imputati diversi non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né tantomeno di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 34 CORTE COST., Cod. Pen. art. 36, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16365 del 2012 Rv. 252509-01

Massime precedenti Vedi: N. 35476 del 2016 Rv. 268122-01, N. 49953 del 2023 Rv. 285621-01, N. 14230 del 2022 Rv. 283184-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 17308 del 30/01/2024 Ud. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286339-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: T. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CATANIA, 09/06/2023

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Rinuncia parziale del difensore - Formalità - Indicazione - Rinuncia implicita ai motivi di appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21655 del 2018 Rv. 272980-01, N. 7493 del 2021 Rv. 281609-01, N. 35267 del 2021 Rv. 281984-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12603 del 2016 Rv. 266245-01, N. 47923 del 2009 Rv. 244819-01

Sez. 6, Sentenza n. 17307 del 24/01/2024 Ud. (dep. **24/04/2024**) Rv. **286338-02**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: GAROFALO ANTONIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/09/2022

659105 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - ACQUISIZIONE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - Testimone sottoposto a condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. presente in dibattimento per rendere l'esame - Possibilità di acquisire a fini probatori le dichiarazioni predibattimentali senza procedere all'esame e al controesame - Esclusione - Ragioni.

In tema di prova testimoniale, nel caso in cui il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese, se prima non si procede al suo esame, da intendersi come comprensivo del controesame, quale imprescindibile momento dialettico per l'effettività e completezza del contraddittorio "soggettivo" garantito dall'art. 111, comma 4, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 37868 del 2014 Rv. 261754-01, N. 31713 del 2018 Rv. 273241-01

Massime precedenti Vedi: N. 27582 del 2010 Rv. 248052-01, N. 39716 del 2018 Rv. 273819-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 17307 del 24/01/2024** Ud. (dep. 24/04/2024) Rv. 286338-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: GAROFALO ANTONIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/09/2022

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Utilizzatore abilitato a consultare la banca dati del P.R.A. - Accesso per ragioni diverse da quelle d'ufficio - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta dell'utilizzatore abilitato che acceda alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico per motivi diversi da quelli d'ufficio, che lo avrebbero legittimato all'accesso.

Riferimenti normativi: Legge 09/07/1990 num. 187 art. 7 com. 3, DM Finanze 02/10/1992 art. 1 com. 4, DM Finanze 02/10/1992 art. 22 com. 2, DM Finanze 02/10/1992 art. 22 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1161 del 2024 Rv. 285841-01, N. 17551 del 2023 Rv. 284413-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15641 del 19/10/2023** Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. 28637607

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: VIRGA VINCENZO C/ SAGUTO SILVANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/07/2022

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Attività discrezionale della pubblica amministrazione - Corruzione propria - Violazione di norme attinenti a modi, contenuti o tempi di provvedimenti e decisioni - Necessità - Interesse privato perseguito sussumibile nell'interesse pubblico - Reato configurabile - Corruzione per l'esercizio della funzione.

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 44142 del 2023 Rv. 285366-02, N. 1594 del 2021 Rv. 280342-01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 04 Rv. 279555 - 05

Massime precedenti Difformi: N. 46492 del 2017 Rv. 271383-01, N. 4459 del 2017 Rv. 269613-01, N. 29267 del 2018 Rv. 273448-01

Massime precedenti Vedi: N. 1245 del 2024 Rv. 285886-01, N. 34979 del 2020 Rv. 280321-02, N. 16672 del 2023 Rv. 284611-01

Sez. 6, **Sentenza n. 15641 del 19/10/2023** Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. 28637606

SEZIONE SESTA

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: VIRGA VINCENZO C/ SAGUTO SILVANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/07/2022

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Reati contro la pubblica amministrazione - Liquidazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione - Applicazione del criterio di cui all'art. 1, comma 62, l. n. 190 del 2012 - Esclusione.

In tema di risarcimento dei danni originati dal reato, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, in quanto tale disposizione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1194 num. 20 art. 1 com. 1, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13382 del 2021 Rv. 281031 - 07

Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023 Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **28637605**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: VIRGA VINCENZO C/ SAGUTO SILVANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/07/2022

606058 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - Condotta costrittiva - Nozione - Fattispecie.

In tema di concussione, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato, sicché non è sufficiente ad integrare il delitto un condizionamento che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie concussiva nelle implicite e reiterata minacce ritorsive poste in essere dall'imputata, presidente della sezione misure di prevenzione, nei confronti di un amministratore giudiziario dalla stessa nominato, per effetto delle quali questi aveva ripianato la cospicua esposizione debitoria di lei verso un esercizio commerciale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Massime precedenti Conformi: N. 23019 del 2015 Rv. 264278-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023 Ud. (dep. **16/04/2024**) Rv. **286376-02**

SEZIONE SESTA

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: VIRGA VINCENZO C/ SAGUTO SILVANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/07/2022

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Atto pubblico di fede privilegiata ex art. 476, comma secondo, cod. pen. - Requisiti - Fattispecie.

In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli destinati "ab initio" alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della fidefacienza con riferimento alle attestazioni contenute negli atti e nelle richieste di amministratori giudiziari e coadiutori, funzionali all'adozione, da parte del giudice delegato, del provvedimento finale di valutazione dei compensi, quest'ultimo munito di pubblica fede fino a querela di falso). (Vedi: n. 10414 del 1989, Rv. 184934-01 e n. 7227 del 1992, Rv. 190707).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10671 del 2022 Rv. 282862-01, N. 28047 del 2019 Rv. 277246-01, N. 35219 del 2017 Rv. 270855-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 6, Sentenza n. 15641 del 19/10/2023 Ud. (dep. 16/04/2024) Rv. 286376-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: VIRGA VINCENZO C/ SAGUTO SILVANA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/07/2022

606067 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - Reato a duplice schema - Promessa seguita da dazione - Momento consumativo - Dazione - Fattispecie in tema di successione di leggi penali nel tempo.

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità e tuttavia, quando alla promessa segue l'effettiva dazione, è in tale momento che esso si consuma. (Fattispecie relativa ad accordo corruttivo antecedente all'entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, seguito da dazioni intervenute in epoca successiva alla indicata modifica normativa "in peius", in cui la Corte ha ritenuto applicabile la norma di maggiore rigore nella vigenza della quale è stata posta in essere la dazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Legge 27/05/2015 num. 69 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 4105 del 2017 Rv. 269501-01

Massime precedenti Vedi: N. 16781 del 2021 Rv. 281089 - 05, N. 18125 del 2020 Rv. 279555 - 10, N. 11442 del 2016 Rv. 266359-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Nel mese di aprile non ci sono pubblicazioni.